Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 104° — Numero 304

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — **Roma - Venerdì, 22 novembre 1963** — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TEL. 650-139 650-841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA — CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
(Esclusi quelli recanti le norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori).
Annuo L. **13.390** - Semestrale L. **7.380** - Trimestrale L. **4.020** - Un fascicolo L. **60** - Fascicoli annate arretrate: il doppio

AI SUPPLEMENTI ORDINARI CONTENENTI LE NORME SUL TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO DEI LAVORATORI
Annuo L. **12.030** - Semestrale L. **6.520** - Trimestrale L. **3.510**

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. **10.020** - Semestrale L. **5.520** - Trimestrale L. **3.010** - Un fascicolo L. **50** - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo
Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, Via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 settembre 1963, n. 1513.

Norme d'attuazione della legge 26 ottobre 1962, n. 1594 sulla collaborazione tecnica bilaterale con i Paesi in via di sviluppo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 della legge 26 ottobre 1962, n. 1594, sulla collaborazione tecnica bilaterale con i Paesi in via di sviluppo

Udito il parere del Consiglio di Stato

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con i Ministri per il tesoro, per i lavori pubblici e per il commercio con l'estero;

Decreta:

Art. 1.

Il personale tecnico di cui all'art. 1 della legge 26 ottobre 1962, n. 1594, è assunto dal Ministero degli affari esteri a contratto di diritto privato e con le modalità di cui all'art. 15, primo comma, della legge 30 giugno 1956, n. 775, nonchè in conformità delle disposizioni degli articoli seguenti.

Art. 2.

Il personale da assumere ai sensi dell'articolo precedente deve:

1) essere cittadino italiano, col godimento dei diritti politici;

2) essere fornito della qualifica professionale corrispondente alla caratteristica tecnica dell'impiego ed avere effettivamente esercitato, in modo soddisfacente, funzioni analoghe per almeno tre anni in Italia o all'estero;

3) essere di sana e robusta costituzione fisica;

4) aver sostenuto, con esito positivo, un esame da parte di apposita Commissione che richiederà dal candidato anche la conoscenza di almeno una delle lingue d'uso corrente nel Paese di destinazione.

La Commissione esaminatrice di cui al precedente comma è composta di cinque membri e viene nominata ogni anno con decreto del Ministro per gli affari esteri, di concerto con i Ministri per il tesoro, per la pubblica istruzione, per i lavori pubblici e per il commercio con l'estero.

Art. 3.

Il contratto d'impiego ha una durata minima di un mese e massima di un anno e può essere rinnovato alla scadenza per non oltre due periodi, previo giudizio della Commissione di cui all'art. 2.

Art. 4.

Nei confronti degli impiegati tecnici assunti il Ministero degli affari esteri deve provvedere:

1) ad iscriverli alle assicurazioni sociali obbligatorie nel Paese di destinazione;

2) ad iscriverli nell'assicurazione obbligatoria italiana per la invalidità e la vecchiaia e nell'assicurazione per la tubercolosi, qualora dette forme assicurative non siano previste nel Paese di destinazione;

3) ad iscrivere nell'assicurazione obbligatoria italiana contro le malattie i familiari a carico degli impiegati rimasti in Patria.

La iscrizione alle forme assicurative di cui ai precedenti numeri 2) e 3) verrà effettuata mediante apposite convenzioni da stipularsi con i competenti Istituti italiani di assicurazioni sociali.

Qualora nel Paese di destinazione non vi sia una sufficiente tutela antinfortunistica, il Ministero degli affari esteri deve stipulare, in aggiunta alle assicurazioni sociali di cui ai precedenti numeri 1), 2) e 3), a suo intero carico e imputando la spesa ai fondi di cui alla legge 26 ottobre 1962, n. 1594, per ogni persona così assunta, una polizza di assicurazione sulla vita e contro i rischi di invalidità permanente totale o parziale, presso l'Istituto nazionale delle assicurazioni, per il valore capitale minimo di lire 8.000.000 e massimo di lire 40.000.000 da pagarsi, in caso di morte, al coniuge ed ai figli, in base alle norme della successione legittima. L'impiegato senza coniuge nè figli all'atto della firma del contratto d'impiego può indicare per iscritto il beneficiario od i beneficiari di tale polizza.

A tale fine verrà concordata con l'Istituto nazionale delle assicurazioni l'adozione di una polizza tipo.

Art. 5.

A chi è assunto in base alla legge citata ed al presente decreto, competono, oltre alla retribuzione lorda mensile stipulata nel contratto d'impiego ed alla tredicesima mensilità (o quota parte di essa):

a) le ferie, in misura non inferiore a due giornate per ogni mese di servizio o frazione di mese superiore a quindici giorni e un premio di fine lavoro proporzionato alla durata del rapporto;

b) il rimborso delle spese di viaggio dal suo domicilio in Italia al Paese di destinazione e del viaggio di ritorno in Italia allo scadere del contratto. Per tale rimborso si calcola il prezzo del viaggio più breve in treno, piroscafo od aereo. Coloro i quali sono assunti, se muniti di laurea o di diploma superiore equipollente, hanno diritto al rimborso delle spese di viaggio in 1ª classe; gli altri al rimborso delle spese di viaggio in 2ª classe e, per gli aerei, in classe turistica od economica. Per coloro che viaggiano in aereo in seguito ad autorizzazione del Ministero degli affari esteri è ammesso, oltre il rimborso del costo del biglietto stesso, una eccedenza bagagli di non oltre 10 kg. ed il trasporto via mare e via terra di altri 70 kg. di bagaglio. Per i viaggi via mare o via terra il bagaglio ammesso a rimborso non deve eccedere i 100 kg.;

c) il rimborso delle spese di viaggio di andata e ritorno, nel solo caso di contratto d'impiego per un anno, a favore del coniuge e dei figli minorenni, alle condizioni di cui alla precedente lettera *b*); salvo per quanto concerne l'eccedenza bagaglio sugli aerei che non compete per i figli;

d) un'indennità di equipaggiamento, in caso di contratto per sei mesi od oltre, di lire 100.000 nette per i Paesi d'Europa e del bacino del Mediterraneo di lire 200.000 nette per gli altri Paesi. Per i contratti inferiori ai sei mesi il Ministero degli affari esteri ha facoltà di corrispondere le predette indennità, ridotte però del 50 %.

Art. 6.

La retribuzione mensile viene stabilita dal Ministero degli affari esteri, di concerto col Ministero del tesoro, in base ai criteri fissati nell'art. 2 della legge 26 ottobre 1962, n. 1594.

Art. 7.

Per l'attuazione dell'art. 3 della legge 26 ottobre 1962, n. 1594, il Ministro per gli affari esteri, con suo decreto, nomina ogni due anni una Commissione composta da:

il Sottosegretario di Stato agli affari esteri, che la presiede;

un rappresentante della Direzione generale affari economici del Ministero degli affari esteri;

un rappresentante della Direzione generale per le relazioni culturali con l'estero del Ministero degli affari esteri;

un rappresentante del Ministero del tesoro, Ragioneria generale dello Stato;

un rappresentante del Ministero del tesoro, Direzione generale del tesoro;

un rappresentante per ciascuno dei Ministeri della pubblica istruzione, dei lavori pubblici, dell'agricoltura e foreste, dell'industria e commercio, del commercio con l'estero e delle partecipazioni statali;

tre rappresentanti delle categorie economiche interessate;

un funzionario del Ministero degli affari esteri con funzioni di segretario della Commissione.

Per ciascun componente della Commissione è nominato un supplente.

Art. 8.

La Commissione di cui all'art. 7 decide circa le ricerche, gli studi, i piani e le progettazioni relativi ai Paesi in via di sviluppo coi quali siano in vigore accordi di cooperazione economica o tecnica, da affidare a società, enti e privati italiani, e circa la consistenza del contributo ministeriale ad essi, in misura non superiore ai due terzi del costo preventivato ed approvato da tale Commissione con apposito verbale.

Art. 9.

La Commissione di cui all'art. 7 si riunisce presso il Ministero degli affari esteri e delibera a maggioranza assoluta.

Art. 10.

La Commissione di cui all'art. 7 non può approvare contributi per ogni esercizio finanziario ai fini di cui all'art. 3 della legge 26 ottobre 1962, n. 1594, in misura superiore al 30 % dello stanziamento globale previsto da tale legge per ogni singolo esercizio finanziario.

Art. 11.

Ai membri delle Commissioni di cui sopra compete un gettone di presenza per ogni seduta, in base alle disposizioni vigenti, a carico dei fondi di cui alla legge 26 ottobre 1962, n. 1594.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 settembre 1963

SEGNI

LEONE — PICCIONI — COLOMBO — SULLO — TRABUCCHI

Visto, *il Guardasigilli*: Bosco
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 novembre 1963
Atti del Governo, registro n. 176, foglio n. 2. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 settembre 1963, n. 1514.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Parma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Parma, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, numero 2797, e modificato con regio decreto 30 ottobre 1930, n. 1772, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1960, n. 1145;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Parma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 22. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Economia e commercio sono aggiunti i seguenti:

Storia delle dottrine economiche;
Statistica economica.

Art. 30. — E' abrogato e sostituito dal seguente:

« La Facoltà di Scienze matematiche, fisiche e naturali conferisce:

a) la laurea in Matematica;
b) la laurea in Fisica;
c) la laurea in Chimica;
d) la laurea in Chimica industriale;
e) la laurea in Scienze naturali;
f) la laurea in Scienze biologiche;
g) la laurea in Scienze geologiche.

E' annessa alla Facoltà il biennio di studi propedeutici per la laurea in Ingegneria.

Dopo l'art. 50, e con il conseguente spostamento della successiva numerazione, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione del corso di laurea in Chimica industriale.

Art. 51. — La durata del corso di laurea in Chimica industriale è di cinque anni, divisi in un biennio di studi propedeutici e in un triennio di studi di applicazione. Il biennio di studi propedeutici è comune al corso di laurea in Chimica.

Titolo di ammissione è il diploma di maturità classica o scientifica. Possono inoltre essere ammessi i diplomati degli Istituti tecnici industriali, agrari, nautici e per geometri ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Biennio di studi propedeutici

Sono insegnamenti fondamentali:

1) Istituzioni di matematiche (biennale);
2) Chimica generale ed inorganica (biennale);
3) Chimica organica (biennale);
4) Chimica analitica;
5) Fisica sperimentale (biennale);
6) Mineralogia con esercitazioni pratiche (corso speciale per chimici);
7) Esercitazioni di matematiche (biennale);
8) Esercitazioni di preparazioni chimiche;
9) Esercitazioni di disegno di elementi di macchine;
10) Esercitazioni di analisi chimica qualitativa;
11) Esercitazioni di fisica sperimentale.

Triennio di studi di applicazione

Sono insegnamenti fondamentali:

1) Chimica fisica (biennale);
2) Fisica tecnica;
3) Chimica industriale (biennale);
4) Esercitazioni di analisi chimica quantitativa;
5) Esercitazioni di chimica fisica (biennale);
6) Esercitazioni di chimica industriale (biennale);
7) Impianti industriali chimici con elementi di disegno (biennale);
8) Elementi di diritto, di economia e di legislazione sociale.

Sono insegnamenti complementari:

1) Analisi matematica (algebrica e infinitesimale) (biennale);
2) Geometria analitica con elementi di proiettiva;
3) Meccanica razionale con elementi di statica grafica;
4) Fisica superiore;
5) Elettrotecnica;
6) Misure elettriche (corso speciale per chimici e chimici industriali);
7) Chimica agraria;
8) Chimica delle fermentazioni e batteriologia industriale;
9) Chimica organica industriale;
10) Elettrochimica;
11) Chimica applicata;
12) Scienza dei metalli;
13) Strutturistica chimica;
14) Chimica e tecnologia delle sostanze coloranti;
15) Spettroscopia;

16) Radiochimica;
17) Petrolchimica e tecnologia dei prodotti petroliferi;
18) Chimica delle macromolecole;
19) Chimica merceologica e analisi merceologica;
20) Chimica teorica;
21) Tecnologia chimico farmaceutiche;
22) Chimica degli intermedi e degli esplosivi.

I tre insegnamenti complementari di « Analisi matematica » (biennale), di « Geometria analitica con elementi di proiettiva » e di « Meccanica razionale con elementi di statica grafica » possono sostituire l'unico insegnamento fondamentale di « Istituzioni di matematiche » (biennale).

Il corso biennale di Analisi matematica che comporta due esami distinti, uno per ogni anno di corso, sarà impartito da due professori ciascuno dei quali insegnerà alternativamente « Analisi algebrica » per il primo anno e « Analisi infinitesimale » per il secondo anno.

Il 1° corso degli insegnamenti fondamentali di « Chimica generale ed inorganica », di « Chimica organica », di « Istituzioni di matematiche », di « Esercitazioni di matematiche », di « Fisica sperimentale », di « Chimica fisica », di « Esercitazioni di chimica fisica », di « Impianti industriali con elementi di disegno » è propedeutico rispetto al 2° corso dello stesso insegnamento. L'esame della materia comporta due esami separati, uno per ogni anno di corso.

Il corso di Chimica industriale (biennale) comprende come prima parte la Chimica industriale inorganica e come seconda parte la Chimica industriale organica.

L'esame della materia comporta due esami separati. Lo stesso vale per i corsi di esercitazioni di Chimica industriale I e di Esercitazioni di chimica industriale II.

I corsi di esercitazioni costituenti materia fondamentale sono da considerare insegnamenti da impartirsi da un professore di ruolo o incaricato.

Art. 52. — Ferma restando la priorità degli esami del biennio di studi propedeutici rispetto a tutti gli esami del triennio di studi di applicazione e la priorità degli esami riguardanti la prima parte dei corsi biennali rispetto alla seconda parte dei corsi stessi, lo studente deve osservare le seguenti precedenze negli esami:

l'esame di « Chimica generale e inorganica I » deve precedere qualunque esame di materia chimica ad eccezione dell'esame di « Esercitazioni di preparazioni chimiche »;

l'esame di « Istituzioni di matematiche I » deve precedere l'esame di « Fisica sperimentale I »;

l'esame di « Fisica sperimentale I » deve precedere l'esame di « Esercitazioni di fisica sperimentale »;

l'esame di « Esercitazioni di matematiche I », deve precedere l'esame di « Fisica sperimentale II »;

l'esame di « Analisi chimica quantitativa » deve precedere l'esame di « Esercitazioni di chimica industriale I »;

l'esame di « Chimica organica II » deve precedere gli esami di « Chimica industriale II » e l'esame di « Esercitazioni di chimica industriale II »;

l'esame di « Fisica tecnica » deve precedere l'esame di « Impianti industriali chimici con elementi di disegno »;

l'esame di « Mineralogia con esercitazioni » deve precedere l'esame di « Strutturistica chimica ».

Art. 53. — Le materie di insegnamento per la laurea in Chimica industriale, secondo quanto previsto dall'art. 2, sono coordinate dal Consiglio di Facoltà in modo da garantire la equilibrata distribuzione fra i vari corsi e l'organico sviluppo.

I corsi di insegnamento vertono su corsi di lezioni teoriche e pratiche dimostrative, seguendo ogni anno i più moderni criteri, scientifici e didattici. Il Consiglio di Facoltà provvederà annualmente, nei limiti delle somme stanziate per la Facoltà, ad integrare i corsi con viaggi di istruzione la cui organizzazione è demandata ai singoli direttori di istituto.

Gli esami per gli insegnamenti della laurea in Chimica industriale sono costituiti da una prova orale integrata generalmente da prove scritte e pratiche secondo le disposizioni del Consiglio di Facoltà su proposta degli insegnanti dei corsi.

Art. 54. — Per ottenere l'iscrizione al triennio di studi di applicazione lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fissati per il biennio di studi propedeutici.

All'atto della iscrizione al primo anno del triennio di studi di applicazione lo studente deve sottoporre all'approvazione del Consiglio di Facoltà l'elenco dei quattro insegnamenti complementari prescelti. La scelta fatta in tal modo è impegnativa e non può subire variazioni nel corso degli studi se non con delibera del Consiglio di Facoltà qualora lo studente ne faccia richiesta con motivata domanda.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve avere seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali del triennio di applicazione e almeno in quattro degli insegnamenti complementari da lui scelti.

Art. 55. — Per il conseguimento della laurea in Chimica industriale lo studente deve presentare una dissertazione o tesi scritta, preferibilmente di natura sperimentale, su argomento di carattere prevalentemente chimico, concordato con un professore ufficiale del corso di laurea in Chimica industriale. L'assegnazione dell'argomento oggetto della dissertazione di laurea viene fatta soltanto quando lo studente abbia superato un certo numero di esami, fissato dalla Facoltà, in modo tale da garantire una preparazione adeguata dello studente.

La dissertazione deve essere presentata alla segreteria della Università almeno dieci giorni prima dell'esame di laurea, insieme ai titoli dei tre argomenti scelti per la discussione di cui al comma terzo dell'articolo seguente.

Art. 56. — L'esame di laurea comprende:

1) una prova pratica:
a) di analisi chimica qualitativa;
b) di analisi chimica quantitativa;
c) di chimica industriale o applicata.

2) un colloquio di cultura chimica sostenuto di fronte ad una Commissione nominata dal preside della Facoltà.

3) di una discussione della dissertazione scritta di cui all'art. 55 e una discussione di due dei tre argomenti scelti dal laureando, in accordo con professori ufficiali, in materie di insegnamento del corso di laurea in Chimica industriale. Tali argomenti devono essere

scelti in materie diverse fra loro e diverse da quella formante oggetto della dissertazione di laurea.

Art. 75. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Medicina veterinaria sono aggiunti i seguenti:

Semeiologia e metodologia medica veterinaria;
Semeiologia e metodologia chirurgica veterinaria;
Genetica animale.

Dopo l'art. 190, e con il conseguente spostamento della successiva numerazione, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della Scuola di specializzazione in Microbiologia.

Art. 191. — E' istituita la Scuola di specializzazione in Microbiologia che ha sede presso l'Istituto di Microbiologia della Facoltà di Medicina e chirurgia.

La Scuola è sottoposta alle regolamentazioni generali fissate dallo statuto delle Scuole di specializzazione annesse alla Facoltà di Medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Parma.

Art. 192. — Sono ammessi i laureati in Medicina e chirurgia, Scienze biologiche e Scienze naturali.

Art. 193. — L'iscrizione alla Scuola è limitata per ogni anno accademico a dieci allievi.

Art. 194. — La Scuola ha la durata di due anni.

Art. 195. — Le materie di insegnamento sono:

Primo anno:

1) Biochimica;
2) Istologia;
3) Zoologia;
4) Analisi statistica del dosaggio biologico;
5) Batteriologia generale e tecnica batteriologica;
6) Immunologia, immunochimica e sierologia;
7) Virologia generale e tecnica virologica.

Secondo anno:

1) Batteriologia medica ed accertamento diagnostico delle malattie ad eziologia batterica;
2) Virologia speciale ed accertamento diagnostico delle malattie da virus e rickettasie;
3) Batteriologia degli alimenti;
4) Microbiologia industriale;
5) Micologia.

Art. 196. — I corsi saranno integrati da conferenze su argomenti speciali: biofisica, genetica, epidemiologia, ecc.

Art. 197. — Gli allievi dovranno seguire turni di internato secondo gli orari stabiliti dalla Scuola.

Art. 198. — Al termine di ciascun anno gli allievi che abbiano regolarmente frequentato i corsi, dovranno superare un esame di profitto.

Art. 199. — Alla fine dei due anni gli allievi dovranno presentare una tesi scritta e sostenere un esame di diploma.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 settembre 1963

SEGNI

GUI

Visto, *il Guardasigilli*: Bosco
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *novembre* 1963
Atti del Governo, registro n. 176, *foglio n.* 14. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 maggio 1963.

Trasformazione in misura fissa dei contributi dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale per la categoria dei lavoratori a domicilio.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 17, terzo comma, e 21, secondo e terzo comma, della legge 4 aprile 1952, n. 218;

Visto l'art. 3, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, recante norme di attuazione e di coordinamento della legge 4 aprile 1952, n. 218;

Visto l'art. 6, primo comma, della legge 4 agosto 1955, n. 692;

Visto l'art. 13, sesto comma, della legge 20 febbraio 1958, n. 55;

Visto l'art. unico del decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1956, n. 1124;

Visto l'art. 27 della legge 26 agosto 1950, n. 860;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 febbraio 1960, n. 54;

Visto l'art. 1, primo e terzo comma, della legge 31 dicembre 1961, n. 1443;

Visti gli articoli 20 e 22 della legge 12 agosto 1962, n. 1338;

Visti gli articoli 13 e 16 della legge 13 marzo 1958, n. 264;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1959, n. 1289, con il quale è stato approvato il regolamento concernente l'applicazione della legge 13 marzo 1958, n. 264;

Visto il decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale 24 marzo 1960, recante la determinazione delle lavorazioni che prima dell'entrata in vigore della legge 13 marzo 1958, n. 264, venivano fatte normalmente a domicilio:

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

I contributi previsti dall'art. 16, primo comma, e dall'art. 21, secondo comma, della legge 4 aprile 1952, n. 218, nonchè quello previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1956, n. 1124, dovuti dai datori di lavoro per i lavoratori a domicilio sono ragguagliati, per ciascuna delle classi di contribuzione di cui alle tabelle B. allegate alle leggi 20 febbraio 1958, n. 55 e 12 agosto 1962, n. 1338, alle misure fisse stabilite nelle tabelle *A*, *B*, *C* e *D*, allegate al presente decreto e vistate dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana ed ha effetto dalle date indicate nelle allegate tabelle.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 8 maggio 1963

SEGNI

BERTINELLI — TREMELLONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 agosto 1963
Registro n. 9 *Lavoro e prev. soc., foglio n.* 72

TABELLA A

CONTRIBUTO SETTIMANALE PER I LAVORATORI A DOMICILIO

(In vigore dal 2 luglio 1962)

Classi di contribuzione	RETRIBUZIONE SETTIMANALE (Tab. B. legge 20 febbraio 1958, n. 55)	Contributo base					Contributo integrativo					Ammontare del contributo settimanale dovuto per i lavoratori a domicilio a seconda che effettuino lavorazioni	
		Assicurazione invalidità vecchiaia e superstiti	Assicurazione tubercolosi	Assicurazione disoccupazione (1)	Assicurazione maternità	ENAOLI	Fondo adeguamento pensioni e assistenza malattia ai pensionati: quota a carico datore lavoro	Fondo adeguamento pensioni e assistenza malattia ai pensionati: quota a carico lavoratore	Assicurazione tubercolosi	Assicurazione disoccupazione (1)	ENAOLI	che tradizionalmente venivano svolte a domicilio	che tradizionalmente non venivano svolte a domicilio
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1ª	fino a L. 3.100	6	1	1	10	1	420	210	60	69	5	713	783
2ª	oltre L. 3.100 » » » 4.900	8	1	1	10	1	434	217	62	71	5	738	810
3ª	» » 4.900 » » » 7.700	10	1	1	10	1	686	343	98	113	7	1.156	1.270
4ª	» » 7.700 » » » 9.500	13	2	2	10	1	1.078	539	154	177	12	1.809	1.988
5ª	» » 9.500 » » » 11.600	15	2	2	10	2	1.330	665	190	218	14	2.228	2.448
6ª	» » 11.600 » » » 13.900	18	2	2	10	2	1.624	812	232	267	17	2.717	2.986
7ª	» » 13.900 » » » 16.500	21	2	2	10	2	1.946	973	278	320	21	3.253	3.575
8ª	» » 16.500 » » » 19.300	25	2	2	10	2	2.310	1.155	330	380	25	3.859	4.241
9ª	» » 19.300 » » » 22.400	29	3	3	10	2	2.702	1.351	386	444	29	4.512	4.959
10ª	» » 22.400 » » » 25.800	33	3	3	10	2	3.136	1.568	448	515	34	5.234	5.752
11ª	» » 25.800 » » » 29.600	37	3	3	10	3	3.612	1.806	516	593	39	6.026	6.622
12ª	» » 29.600 » » » 33.900	41	3	3	10	3	4.144	2.072	592	681	44	6.909	7.593
13ª	» » 33.900 » » » 38.100	45	4	4	10	3	4.746	2.373	678	780	51	7.910	8.694
14ª	» » 38.100 » » » 42.300	51	4	4	10	3	5.334	2.667	762	876	57	8.888	9.768
15ª	» » 42.300 » » » 46.600	55	4	4	10	3	5.922	2.961	846	973	63	9.864	10.841
16ª	» » 46.600 » » » 50.700	60	4	4	10	3	6.524	3.262	932	1.072	70	10.865	11.941
17ª	» » 50.700 » » » 55.000	65	4	4	10	3	7.098	3.549	1.014	1.166	76	11.819	12.989
18ª	» » 55.000 » » » 59.300	69	4	4	10	3	7.700	3.850	1.100	1.265	83	12.819	14.088
19ª	» » 59.300 » » » 64.900	74	4	4	10	3	8.302	4.151	1.186	1.364	89	13.819	15.187
20ª	» » 64.900 » » » 70.500	78	4	4	10	4	9.086	4.543	1.298	1.493	97	15.120	16.617
21ª	» » 70.500 » » » 77.600	84	4	4	10	4	9.870	4.935	1.410	1.621	106	16.423	18.048
22ª	» » 77.600 » » » 84.600	90	4	4	10	4	10.864	5.432	1.552	1.785	116	18.072	19.861
23ª	» » 84.600	97	4	4	10	4	11.844	5.922	1.692	1.946	127	19.700	21.650

(1) Il contributo per l'assicurazione contro la disoccupazione è dovuto per i soli lavoratori a domicilio addetti a lavorazioni non tradizionali, ai sensi dell'art. 13 della legge 13 marzo 1958, n. 264.

Visto: *Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
BERTINELLI

TABELLA B

CONTRIBUTO SETTIMANALE PER I LAVORATORI A DOMICILIO

(In vigore dal 1° ottobre 1962)

Classi di contribuzione	RETRIBUZIONE SETTIMANALE (Tab. B legge 12 agosto 1962, n. 1338)	Contributo base					Contributo integrativo					Ammontare del contributo settimanale dovuto per i lavoratori a domicilio a seconda che effettuino lavorazioni	
		Assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti	Assicurazione tubercolosi	Assicurazione disoccupazione (1)	Assicurazione maternità	ENAOLI	Fondo adeguamento pensioni e assistenza malattia ai pensionati: quota a carico datori lavoro	Fondo adeguamento pensioni e assistenza malattia ai pensionati: quota a carico lavoratore	Assicurazione tubercolosi	Assicurazione disoccupazione (1)	ENAOLI	che tradizionalmente venivano svolte a domicilio	che tradizionalmente non venivano svolte a domicilio
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1ª	fino a L. 3.300	6	1	1	10	1	420	210	60	69	5	713	783
2ª	oltre L. 3.300 » » » 5.300	8	1	1	10	1	462	231	66	76	5	784	861
3ª	» » 5.300 » » » 8.300	10	1	1	10	1	742	371	106	122	8	1.249	1.372
4ª	» » 8.300 » » » 10 300	13	2	2	10	1	1.162	581	166	191	12	1.947	2.140
5ª	» » 10.300 » » » 12.500	15	2	2	10	2	1.442	721	206	237	15	2.413	2.652
6ª	» » 12.500 » » » 15.000	18	2	2	10	2	1.750	875	250	288	19	2.926	3.216
7ª	» » 15 000 » » » 17.800	21	2	2	10	2	2.100	1.050	300	345	23	3.508	3.855
8ª	» » 17.800 » » » 20 800	25	2	2	10	2	2.492	1.246	356	409	27	4.160	4.571
9ª	» » 20.800 » » » 24.200	29	3	3	10	2	2.912	1.456	416	478	31	4.859	5.340
10ª	» » 24.200 » » » 27.900	33	3	3	10	2	3.388	1.694	484	557	36	5.650	6.210
11ª	» » 27.900 » » » 32 000	37	3	3	10	3	3.906	1.953	558	642	42	6.512	7.157
12ª	» » 32.000 » » » 36.600	41	3	3	10	3	4.480	2.240	640	736	48	7.465	8.204
13ª	» » 36.600 » » » 41.100	45	4	4	10	3	5.124	2.562	732	842	55	8.535	9.381
14ª	» » 41.100 » » » 45.700	51	4	4	10	3	5.754	2.877	822	945	62	9.583	10.532
15ª	» » 45.700 » » » 50.300	55	4	4	10	3	6.398	3.199	914	1.051	69	10.652	11.707
16ª	» » 50.300 » » » 54.800	60	4	4	10	3	7.042	3.521	1.006	1.157	75	11.721	12.882
17ª	» » 54.800 » » » 59.300	65	4	4	10	3	7.672	3.836	1.096	1.260	82	12.768	14.032
18ª	» » 59.300 » » » 64.000	69	4	4	10	3	8.302	4.151	1.186	1.364	89	13.814	15.182
19ª	» » 64.000 » » » 70.100	74	4	4	10	3	8.960	4.480	1.280	1.472	96	14.907	16.383
20ª	» » 70.100 » » » 76.100	78	4	4	10	4	9.814	4.907	1.402	1.612	105	16.324	17.940
21ª	» » 76.100 » » » 83.800	84	4	4	10	4	10.654	5.327	1.522	1.750	114	17.719	19.473
22ª	» » 83.800 » » » 91.400	90	4	4	10	4	11.732	5.866	1.676	1.927	126	19.508	21.439
23ª	» » 91.400	97	4	4	10	4	12.796	6.398	1.828	2.102	137	21.274	23.380

(1) Il contributo per l'assicurazione contro la disoccupazione è dovuto per i soli lavoratori a domicilio addetti a lavorazioni non tradizionali, ai sensi dell'art. 13 della legge 13 marzo 1958, n. 264.

Visto: *Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
BERTINELLI

TABELLA C

CONTRIBUTO SETTIMANALE PER I LAVORATORI A DOMICILIO

(In vigore dal 1° luglio 1963)

Classi di contribuzione	RETRIBUZIONE SETTIMANALE (Tab. *B*, legge 12 agosto 1962, n. 1338).	Contributo base					Contributo integrativo					Ammontare del contributo settimanale dovuto per i lavoratori a domicilio a seconda che effettuino lavorazioni.	
		Assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti	Assicurazione tubercolosi	Assicurazione disoccupazione (1)	Assicurazione maternità	E N A O L I	Fondo adeguamento pensioni e assistenza malattia ai pensionati		Assicurazione tubercolosi	Assicurazione disoccupazione (1)	E N A O L I		
							quota a carico datore lavoro	quota a carico lavoratore				che tradizionalmente venivano svolte a domicilio	che tradizionalmente non venivano svolte a domicilio
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1ª	fino a L. 3.300	6	1	1	10	1	456	228	60	69	5	767	837
2ª	oltre L. 3.300 » » » 5.300	8	1	1	10	1	502	251	66	76	5	844	921
3ª	» » 5.300 » » » 8.300	10	1	1	10	1	806	403	106	122	8	1.345	1.463
4ª	» » 8.300 » » » 10.300	13	2	2	10	1	1.262	631	166	191	12	2.097	2.290
5ª	» » 10.300 » » » 12.500	15	2	2	10	2	1.566	783	206	237	15	2.599	2.838
6ª	» » 12.500 » » » 15.000	18	2	2	10	2	1.900	950	250	288	19	3.151	3.441
7ª	» » 15.000 » » » 17.800	21	2	2	10	2	2.280	1.140	300	345	23	3.778	4.125
8ª	» » 17.800 » » » 20.800	25	2	2	10	2	2.706	1.353	356	409	27	4.481	4.892
9ª	» » 20.800 » » » 24.200	29	3	3	10	2	3.162	1.581	416	478	31	5.234	5.715
10ª	» » 24.200 » » » 27.900	33	3	3	10	2	3.679	1.839	434	557	36	6.086	6.646
11ª	» » 27.900 » » » 32.000	37	3	3	10	3	4.241	2.120	558	642	42	7.014	7.659
12ª	» » 32.000 » » » 36.600	41	3	3	10	3	4.864	2.432	640	736	48	8.041	8.780
13ª	» » 36.600 » » » 41.100	45	4	4	10	3	5.563	2.782	732	842	55	9.194	10.040
14ª	» » 41.100 » » » 45.700	51	4	4	10	3	6.247	3.124	822	945	62	10.323	11.272
15ª	» » 45.700 » » » 50.300	55	4	4	10	3	6.947	3.473	914	1.051	69	11.475	12.530
16ª	» » 50.300 » » » 54.800	60	4	4	10	3	7.646	3.823	1.006	1.157	75	12.627	13.788
17ª	» » 54.800 » » » 59.300	65	4	4	10	3	8.330	4.165	1.096	1.260	82	13.755	15.019
18ª	» » 59.300 » » » 64.000	69	4	4	10	3	9.014	4.507	1.186	1.364	89	14.882	16.250
19ª	» » 64.000 » » » 70.100	74	4	4	10	3	9.728	4.864	1.280	1.472	96	16.059	17.535
20ª	» » 70.100 » » » 76.100	78	4	4	10	4	10.655	5.328	1.402	1.612	105	17.586	19.202
21ª	» » 76.100 » » » 83.800	84	4	4	10	4	11.567	5.784	1.522	1.750	114	19.089	20.843
22ª	» » 83.800 » » » 91.400	90	4	4	10	4	12.738	6.369	1.676	1.927	126	21.017	22.948
23ª	» » 91.400	97	4	4	10	4	13.893	6.946	1.828	2.102	137	22.919	25.025

(1) Il contributo per l'assicurazione contro la disoccupazione è dovuto per i soli lavoratori a domicilio addetti a lavorazioni non tradizionali, ai sensi dell'art. 13 della legge 13 marzo 1958, n. 264.

Visto: *Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
BERTINELLI

TABELLA D

CONTRIBUTO SETTIMANALE PER I LAVORATORI A DOMICILIO

(In vigore dal 30 dicembre 1963)

Classi di contribuzione	RETRIBUZIONE SETTIMANALE (Tab. B, legge 12 agosto 1962, n. 1338)	Contributo base					Contributo integrativo					Ammontare del contributo settimanale dovuto per i lavoratori a domicilio a seconda che effettuino lavorazioni	
		Assicurazione invalidità vecchiaia e superstiti	Assicurazioni tubercolosi	Assicurazione disoccupazione (1)	Assicurazione maternità	E N A O L I	Fondo adeguamento pensioni e assistenza malattia ai pensionanti: quota a carico datore lavoro	Fondo adeguamento pensioni e assistenza malattia ai pensionanti: quota a carico lavoratore	Assicurazione tubercolosi	Assicurazione disoccupazione (1)	E N A O L I	che tradizionalmente venivano svolte a domicilio	che tradizionalmente non venivano svolte a domicilio
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1ª	fino a L. 3.300	6	1	1	10	1	400	200	60	69	5	683	753
2ª	oltre L. 3.300 » » » 5.300	8	1	1	10	1	441	219	66	76	5	751	828
3ª	» » 5.300 » » » 8.300	10	1	1	10	1	708	352	106	122	8	1 196	1.319
4ª	» » 8.300 » » » 10.300	13	2	2	10	1	1.108	552	166	191	12	1.864	2.057
5ª	» » 10.300 » » » 12.500	15	2	2	10	2	1.375	685	203	237	15	2.310	2.549
6ª	» » 12.500 » » » 15.000	18	2	2	10	2	1.669	831	250	288	19	2.801	3.091
7ª	» » 15.000 » » » 17.800	21	2	2	10	2	2.003	997	300	345	23	3.358	3.705
8ª	» » 17.800 » » » 20.800	25	2	2	10	2	2.376	1.184	356	400	27	3.982	4.393
9ª	» » 20.800 » » » 24.200	29	3	3	10	2	2.777	1.383	416	478	31	4.651	5.132
10ª	» » 24.200 » » » 27.900	33	3	3	10	2	3.231	1.609	484	557	36	5.408	5.968
11ª	» » 27.900 » » » 32.000	37	3	3	10	3	3.725	1.855	558	642	42	6.233	6.878
12ª	» » 32.000 » » » 36.600	41	3	3	10	3	4.272	2.128	640	736	48	7.145	7.884
13ª	» » 36.600 » » » 41.100	45	4	4	10	3	4.886	2.434	732	842	55	8.169	9.015
14ª	» » 41.100 » » » 45.700	51	4	4	10	3	5.487	2.733	822	945	62	9.172	10.121
15ª	» » 45.700 » » » 50.300	55	4	4	10	3	6.101	3.039	914	1.051	69	10.195	11.250
16ª	» » 50.300 » » » 54.800	60	4	4	10	3	6.715	3.345	1.006	1.157	75	11.218	12.379
17ª	» » 54.800 » » » 59.300	65	4	4	10	3	7.316	3.644	1.096	1.260	82	12.220	13.484
18ª	» » 59.300 » » » 64.000	69	4	4	10	3	7.917	3.943	1.186	1.364	89	13.221	14.589
19ª	» » 64.000 » » » 70.100	74	4	4	10	3	8.544	4.256	1.280	1.472	96	14.267	15.743
20ª	» » 70.100 » » » 76.100	78	4	4	10	4	9.358	4.662	1.402	1.612	105	15.623	17.239
21ª	» » 76.100 » » » 83.800	84	4	4	10	4	10.159	5.061	1.522	1.750	114	16.958	18.712
22ª	» » 83.800 » » » 91.400	90	4	4	10	4	11.187	5.573	1.676	1.927	126	18.670	20.601
23ª	» » 91.400	97	4	4	10	4	12.202	6.078	1.828	2.102	137	20.360	22.466

(1) Il contributo per l'assicurazione contro la disoccupazione è dovuto per i soli lavoratori a domicilio addetti a lavorazioni non tradizionali, ai sensi dell'art. 13 della legge 13 marzo 1958, n. 264.

Visto: *Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
BERTINELLI

(8351)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 luglio 1963.

Passaggio di gestione dell'acquedotto del comune di Licodia Eubea all'Ente Acquedotti Siciliani.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 19 gennaio 1942, n. 24, sulla istituzione dell'Ente Acquedotti Siciliani (E.A.S.), nonchè le relative norme regolamentari approvate con regio decreto 23 febbraio 1942, n. 369;

Visto il decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 774, recante modificazioni alla suddetta legge 19 gennaio 1942, n. 24;

Vista la deliberazione n. 26 del 9 settembre 1962 del Consiglio comunale di Licodia Eubea (Catania), resa esecutiva dalla Commissione provinciale di controllo di Catania nella seduta del 25 settembre 1962, con la quale è stato deliberato il passaggio allo Stato, e, per esso, all'Ente Acquedotti Siciliani, della gestione dell'acquedotto di quel Comune;

Vista la deliberazione 8 novembre 1962, n. 1916, del presidente dell'Ente Acquedotti Siciliani, ratificata dal Consiglio di amministrazione dell'Ente stesso nella seduta del 16 novembre 1962, relativa all'assunzione da parte di detto Ente, della gestione del suindicato acquedotto;

Vista la convenzione 21 novembre 1962, n. 7 di repertorio, in base alla quale la gestione dell'acquedotto di Licodia Eubea passa allo Stato e viene affidata all'E.A.S.;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri per l'interno e per il tesoro:

Decreta:

Art. 1.

E' disposto il passaggio allo Stato della gestione dell'acquedotto del comune di Licodia Eubea.

Art. 2.

La gestione stessa viene affidata all'Ente Aquedotti Siciliani a decorrere dal primo del mese successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Art. 3.

Sono approvate le modalità per il suddetto passaggio di gestione, secondo la convenzione 21 novembre 1962, citata nelle premesse.

Art. 4.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 12 luglio 1963

SEGNI

SULLO — RUMOR — COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 ottobre 1963
Registro n. 49 Lavori pubblici, foglio n. 273

(9767)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 luglio 1963.

Passaggio di gestione dell'acquedotto del comune di San Teodoro all'Ente Acquedotti Siciliani.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 19 gennaio 1942, n. 24, sulla istituzione dell'Ente Acquedotti Siciliani (E.A.S.), nonchè le relative norme regolamentari approvate con regio decreto 23 febbraio 1942, n. 369;

Visto il decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 774, recante modificazioni alla suddetta legge 19 gennaio 1942, n. 24;

Vista la deliberazione n. 21, dell'11 settembre 1961, del Consiglio comunale di San Teodoro (Messina), resa esecutiva dalla Commissione provinciale di controllo di Messina nella seduta del 28 settembre 1961, con la quale è stato deliberato il passaggio allo Stato, e, per esso, all'Ente Acquedotti Siciliani, della gestione dell'acquedotto di quel Comune;

Vista la deliberazione n. 1066, del 21 ottobre 1961, del presidente dell'Ente Acquedotti Siciliani, ratificata dal Consiglio di amministrazione dell'Ente stesso nell'adunanza del 10 novembre 1961, per l'assunzione da parte dello Stato, della gestione dell'acquedotto di San Teodoro;

Vista la convenzione 25 gennaio 1962, in base alla quale la gestione dell'acquedotto di San Teodoro passa allo Stato e viene affidata all'Ente Acquedotti Siciliani;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri per l'interno e per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

E' disposto il passaggio allo Stato della gestione dell'acquedotto del comune di San Teodoro.

Art. 2.

La gestione stessa viene affidata all'Ente Acquedotti Siciliani a decorrere dal primo del mese successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Art. 3.

Sono approvate le modalità per il suddetto passaggio di gestione, secondo la convenzione 25 gennaio 1962, citata nelle premesse.

Art 4.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 12 luglio 1963

SEGNI

SULLO — RUMOR — COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 ottobre 1963
Registro n. 49 Lavori pubblici, foglio n. 272

(9768)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 luglio 1963.

Passaggio di gestione dell'acquedotto del comune di Cesarò all'Ente Acquedotti Siciliani.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 19 gennaio 1942, n. 24, sulla istituzione dell'Ente Acquedotti Siciliani (E.A.S.), nonchè le relative norme regolamentari approvate con regio decreto 23 febbraio 1942, n. 369;

Visto il decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 771, recante modificazioni alla suddetta legge 19 gennaio 1942, n. 24;

Vista la deliberazione n. 13 del 24 maggio 1961, del Consiglio comunale di Cesarò (Messina), resa esecutiva dalla Commissione provinciale di controllo di Messina nella seduta del 19 agosto 1961, con la quale è stato deliberato il passaggio allo Stato, e, per esso, all'Ente Acquedotti Siciliani, della gestione dell'acquedotto di quel Comune;

Vista la deliberazione n. 1067, del 21 ottobre 1961, del presidente dell'Ente Acquedotti Siciliani, ratificata dal Consiglio di amministrazione dell'Ente stesso nell'adunanza del 10 novembre 1961, per l'assunzione, da parte di detto Ente, della gestione dell'acquedotto comunale di Cesarò;

Vista la convenzione 25 gennaio 1962, n. 109 di repertorio, in base alla quale la gestione dell'acquedotto di Cesarò passa allo Stato e viene affidata all'Ente Acquedotti Siciliani;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri per l'interno e per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

E' disposto il passaggio allo Stato della gestione dell'acquedotto del comune di Cesarò.

Art. 2.

La gestione stessa viene affidata all'Ente Acquedotti Siciliani a decorrere dal primo del mese successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Art. 3.

Sono approvate le modalità per il suddetto passaggio di gestione, secondo la convenzione 25 gennaio 1962, citata nelle premesse.

Art. 4.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 12 luglio 1963

SEGNI

SULLO — RUMOR — COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 ottobre 1963
Registro n. 49 Lavori pubblici, foglio n. 275

(9769)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 luglio 1963.

Passaggio di gestione dell'acquedotto del comune di Roccella Valdemone all'Ente Acquedotti Siciliani.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 19 gennaio 1942, n. 24, sulla istituzione dell'Ente Acquedotti Siciliani (E.A.S.), nonchè le relative norme regolamentari approvate con regio decreto 23 febbraio 1942, n. 369;

Visto il decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 774, recante modificazioni alla suddetta legge 19 gennaio 1942, n. 24;

Vista la deliberazione n. 14 del 2 settembre 1961 del Consiglio comunale di Roccella Valdemone (Messina), resa esecutiva dalla Commissione provinciale di controllo di Messina nella seduta del 22 settembre 1961, con la quale è stato deliberato il passaggio allo Stato, e, per esso, all'Ente Acquedotti Siciliani, della gestione dell'acquedotto di quel Comune;

Vista la deliberazione n. 1160 del 23 dicembre 1961, del presidente dell'Ente Acquedotti Siciliani, ratificata dal Consiglio di amministrazione dell'Ente stesso nell'adunanza del 2 febbraio 1962, relativa all'assunzione da parte di detto Ente, della gestione del suindicato acquedotto;

Vista la convenzione 23 ottobre 1962, n. 28 di repertorio, in base alla quale la gestione dell'acquedotto di Roccella Valdemone passa allo Stato e viene affidata all'Ente Acquedotti Siciliani;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri per l'interno e per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

E' disposto il passaggio allo Stato della gestione dell'acquedotto del comune di Roccella Valdemone (Messina).

Art. 2.

La gestione stessa viene affidata all'Ente Acquedotti Siciliani a decorrere dal primo del mese successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Art. 3.

Sono approvate le modalità per il suddetto passaggio di gestione, secondo la convenzione 23 ottobre 1962, citata nelle premesse.

Art. 4.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 12 luglio 1963

SEGNI

SULLO — RUMOR — COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 ottobre 1963
Registro n. 49 Lavori pubblici, foglio n. 274

(9770)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 ottobre 1963.

Sostituzione di componenti del Consiglio dell'Ente per la valorizzazione del territorio del Fucino.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 9 luglio 1957, n. 600, contenente disposizioni per il finanziamento e la riorganizzazione degli Enti e Sezioni speciali di riforma fondiaria e per la bonifica dei territori vallivi del Delta Padano;

Visto il proprio decreto in data 4 marzo 1963, con il quale sono stati nominati, fra gli altri, componenti del Consiglio di amministrazione dell'Ente per la valorizzazione del territorio del Fucino i signori Cesare Villa e Marco Sciarretta, nella qualità di assegnatari presidenti di cooperativa;

Vista la lettera in data 4 settembre 1963, con la quale l'Ente per la valorizzazione del territorio del Fucino comunica che i predetti signori Cesare Villa e Marco Sciarretta non sono stati eletti dalla assemblea dei presidenti delle cooperative, convocata ai sensi del citato art. 5 della legge 9 luglio 1957, n. 600, e che sono stati, invece, eletti i signori Pasquale Carusi e Alfonso Danese;

Ritenuta, pertanto, la necessità di provvedere alla sostituzione dei signori Cesare Villa e Marco Sciarretta con i signori Pasquale Carusi e Alfonso Danese;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste;

Decreta:

Articolo unico.

A parziale modifica del decreto in data 4 marzo 1963, citato in premessa, i signori Pasquale Carusi e Alfonso Danese sono nominati consiglieri dell'Ente per la valorizzazione del territorio del Fucino, in qualità di assegnatari presidenti di cooperativa, in sostituzione dei signori Cesare Villa e Marco Sciarretta.

Roma, addì 30 ottobre 1963

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
LEONE

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
MATTARELLA

(9772)

DECRETO MINISTERIALE 18 ottobre 1963.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della valle del Bitto e fascia pedemontana site nel comune di Morbegno (Sondrio).

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Considerato che la Commissione provinciale di Sondrio per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 13 giugno 1962 ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, tre zone panoramiche site nel comune di Morbegno (Sondrio);

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge, all'albo del comune di Morbegno (Sondrio);

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Precisato che il vincolo non significa divieto assoluto di costruibilità o, comunque, di modifiche allo stato del luogo protetto dalla legge, ma impone soltanto l'obbligo di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualsiasi progetto di lavori che si intendano effettuare nella zona;

Riconosciuto che le zone predette hanno notevole interesse pubblico perchè sono caratterizzate dalle vecchie case arroccate alla montagna, dai pregevoli monumenti d'arte, dalla ampia e antistante pianura verdeggiante punteggiata da piccole casette rustiche, da visuali panoramiche che rispecchiano in maniera caratteristica i tipici aspetti del paesaggio a vegetazione varia e, oltre a costituire un quadro naturale di grande importanza, formano un complesso di rilevante valore estetico e tradizionale;

Decreta:

Le zone site nel territorio del comune di Morbegno (Sondrio) delimitate come segue: nei riguardi della valle del Bitto e fascia pedemontana: dalla Strada statale dello Stelvio, dal confine del territorio del comune di Carso Valtellina, dai mappali 73, 74, 111, 84, 92, 132, 356, 357, 358, 406, 412 inclusi, dalla fascia pedemontana corrispondente ai mappali 412, 460, 461, 414, 415, 416, 436, 442, 443, 62, 372, 255, 374, 72, 95, 86, 89, 91, 92, 101, 94, 102, 45, 46, 48 e 49 inclusi, dalla linea che congiunge la fascia pedemontana con la statale dello Stelvio corrispondente ai mappali 53, 50, 52, 97, 30, 21, 111, 15, 208, 531, 187, 183, 474, 186, 435, 185, 481, 199, 198, 215, 214, 161, 152, 364 e 365 inclusi; nei riguardi della zona della Chiesa di Santa Maria Assunta: dalla Strada statale dello Stelvio, strada dei Morti, mappali 113, 2 inclusi, la fascia pedemontana corrispondente ai mappali 89, 88, 85, 84, 239 inclusi e strada vicinale dei Bosi, strada comunale di San Martino, mappali 190, 189, 188, 186, 185, 183, 181, 174, 173, 172, 171, 170, 169, 167, 252 e 153 inclusi; nei riguardi della zona della sponda destra del fiume Adda (sulla quale insiste l'antico ponte romano detto di « Ganda » per una fascia di 200 metri in sponda destra e per una profondità di circa 500 metri a monte del ponte di « Ganda » per tutta la zona fra il ponte di Ganda e il nuovo ponte « Vanoni »; dalla via della Forestale, dai mappali 216, 218, 222, 223, 224, 225, 129, 230, 231, 232, 233, 234, 242, 39, 40, 248, 254, 259, 260, 262, 482, 483, 263, 264, 505, 79, 78, 80, 81, 82, 83, 84, 95, 94, 108, 111, 164, 166, 170, 172, 173, 174, 175, 176, 178 e 181, inclusi dal canale di Bonifica, dalla via Merizzi Ganda, dalla strada vicinale Campagna; hanno notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e sono quindi sottoposte a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, numero 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Sondrio.

La Soprintendenza ai monumenti di Milano curerà che il comune di Morbegno provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa

Roma, addì 18 ottobre 1963

p. Il Ministro: BADALONI

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Sondrio

Verbale n. 1 - *Adunanza del* 13 *giugno* 1962

(*Omissis*).

MORBEGNO: Tutela paesistica.

(*Omissis*).

La Commissione

Constatata la necessità di tutelare:

a) la zona ove insiste lo sbocco della valle del Bitto, sia per la sua lussureggiante vegetazione, sia per il suo caratteristico insieme e la fascia pedemontana sopracitata per la sua particolare visuale;

b) tutto l'ambiente paesistico della chiesa di Santa Maria Assunta, caratterizzato da un ampio respiro di verde;

c) la zona circostante la località del ponte di « Ganda », sia per la antichissima struttura del ponte stesso, sia per la sua visuale che rispecchia in maniera caratteristica i tipici aspetti del paesaggio a vegetazione varia; per una fascia di circa 100 metri in sponda sinistra e 200 in sponda destra e per una profondità di circa 500 metri a monte del ponte di « Ganda » e per tutta la zona fra il monte di « Ganda » ed il nuovo ponte « Vanoni », tenendo presente che la deliberazione del vincolo della fascia sopracitata di 100 metri in sponda destra viene rimandata alla prossima seduta, in quanto appartiene al comune di Civo, di cui è stato invitato nella seduta odierna il rappresentante del Comune;

Sentito il parere favorevole del comune di Morbegno, nella persona del sindaco co. Caccia Dominioni avv. Annibale;

Visto che le zone soprannominate sono caratterizzate dalle vecchie case arroccate alla montagna, dai pregevoli monumenti d'arte, dalla ampia e antistante pianura verdeggiante punteggiatura da piccole casette rustiche, da visuali panoramiche che rispecchiano in maniera caratteristica i tipici aspetti del paesaggio a vegetazione varia;

Considerato che tali zone oltre a costituire un quadro panoramico, formano un complesso di cose immobili aventi un caratteristico aspetto di rilevante valore estetico e tradizionale;

Visto che tale complesso deve essere senz'altro salvaguardato da un incontrollato sviluppo edilizio;

Delibera:

all'unanimità, presente il sindaco, l'apposizione del vincolo ai sensi dell'art. 1, numeri 3 e 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, nei riguardi della valle del Bitto e fascia pedemontana delimitata nel seguente modo: dalla strada statale dello Stelvio, dal confine del territorio del comune di Corso Valtellina, dai mappali 73, 74, 111, 84, 92, 132, 357, 356, 358, 406 e 412 inclusi, dalla fascia pedemontana corrispondente ai mappali: 412. 460, 461, 414, 415, 416, 436, 442, 443, 62, 372, 255, 374, 72, 95, 86, 89, 91, 92, 101, 94, 102, 45, 46, 48 e 49 inclusi, della linea che congiunge la fascia pedemontana con la statale dello Stelvio, corrispondente ai mappali 53, 50, 52, 97, 30, 21, 111, 15, 208, 531, 187, 183. 474, 186, 435, 185, 481, 199, 198, 215, 214, 161, 152, 364 e 365 inclusi.

Nella zona della chiesa di Santa Maria Assunta:

limitata dalla strada statale dello Stelvio;

strada dei Monti;

mappali 113 e 2 inclusi;

la fascia pedemontana corrispondente ai mappali 89, 88, 85, 84 e 239 inclusi e strada vicinale dei Bosi;

strada comunale di San Martino;

mappali 190, 189, 188, 186, 185, 183, 181, 174, 173, 172, 171, 170, 169, 167, 252 e 153, inclusi.

Nella zona della sponda destra del fiume Adda, sulla quale insiste l'antico ponte romano detto di « Ganda » per una fascia di 200 metri in sponda destra e per una profondità di circa 500 metri a monte del ponte di Ganda per tutta la zona fra il ponte di Ganda ed il nuovo ponte « Vanoni », delimitata:

dalla via della Forestale;

dai mappali 216, 218, 222, 223, 224, 225, 129, 230, 231, 232, 233, 234, 242, 39, 40, 248, 254, 259, 260, 262, 482, 483, 263, 264, 505, 79, 78, 80, 81, 82, 83, 84, 94, 95, 108, 111, 164, 166, 170, 172, 173, 174, 175, 176, 178 e 181, inclusi;

dal canale di Bonifica;

dalla via Morizzi Ganda;

dalla strada vicinale Campagna.

Referto di pubblicazione

Si dichiara dal sottoscritto che il presente atto venne pubblicato all'albo pretorio di questo Comune dal giorno 24 agosto 1962 al giorno 24 novembre 1962.

(9722)

DECRETO MINISTERIALE 18 ottobre 1963.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della fascia di terreni lungo il viale Milite Ignoto di Tortona (Alessandria).

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Considerato che la Commissione provinciale di Alessandria per la protezione delle bellezze naturali, nelle adunanze del 4 e 18 settembre 1962 ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, una fascia di terreni lungo il viale Milite Ignoto a Tortona (Alessandria);

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge, all'albo del comune di Tortona;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Precisato che il vincolo non significa divieto assoluto di costruibilità o, comunque, di modifiche allo stato del luogo protetto dalla legge, ma impone soltanto l'obbligo di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualsiasi progetto di lavori che si intendano effettuare nella zona;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè, per la sua disposizione paesistica e caratteristiche ambientali, costituisce un complesso di cose immobili aventi valore estetico e tradizionale oltre che bellezza panoramica, offrendo vari punti di vista e belvedere accessibili al pubblico, dai quali si gode la splendida veduta della città di Tortona e della circostante pianura padana fino alle lontane Alpi;

Decreta:

La zona sita nel territorio del comune di Tortona comprendente la fascia di terreni lungo il viale Milite Ignoto, delimitata dai seguenti confini: sud: viale Mi-

lite Ignoto; sud-ovest: una linea congiungente via Pellizzari con viale Milite Ignoto al confine dei mappali 727, 1607, 1604, 724, 701, 1759; nord-ovest: via Emilia fino all'incrocio con via Pinto; est: via Pinto, via Cristierna di Danimarca fino ad incrociare via Le Fonti ed a comprendere la parte di verde vincolato che si ricongiunge a viale Milite Ignoto, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, numero 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Alessandria.

La Soprintendenza ai monumenti di Torino curerà che il comune di Tortona provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 18 ottobre 1963

p. *Il Ministro*: BADALONI

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Alessandria

Verbale della riunione del 4 settembre 1962

L'anno millenovecentosessantadue addì quattro settembre, alle ore 15, previa regolare convocazione, si è riunita, in una sala della Amministrazione provinciale di Alessandria, la Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali, costituita ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per trattare sul seguente ordine del giorno:

TORTONA Proposta di vincolo di una fascia di terreno dimitrofa al viale Milite Ignoto.

(*Omissis*).

Il presidente procede all'insediamento della Commissione nelle persone sopraelencate e dichiara quindi aperta la seduta.

Su richiesta del presidente viene chiamato l'arch. Giorgio Lambrocco, funzionario della Soprintendenza ai monumenti del Piemonte affinchè, di volta in volta, possa riferire su quegli argomenti che la Commissione intende delucidare.

L'arch. Lambrocco pone l'accento sulla richiesta avanzata dal sindaco di Tortona circa il vincolo di una fascia di terreno limitrofa al viale Milite Ignoto, situata nelle immediate prospicenze del castello

Facendosi interprete del pensiero della Commissione fa precedere alla discussione sull'oggetto una accurata disamina delle norme legislative che regolano la materia.

Poichè il sindaco di Tortona, al quale compete l'esposizione delle argomentazioni che accompagnano la proposta di vincolo, è assente, l'arch. Lambrocco illustra brevemente l'oggetto sul quale la Commissione è richiamata a decidere ed accenna alle ragioni di difesa del paesaggio che indurrebbero ad accogliere la richiesta del comune di Tortona.

Il comune di Tortona teme infatti che la costruzione di edifici troppo elevati nella zona immediatamente prospiciente il viale Milite Ignoto pregiudichi irrimediabilmente il paesaggio di suggestiva bellezza che da tale viale attualmente si può vedere.

Non essendo ancora giunto il sindaco di Tortona, nonostante gli accordi intercorsi prima della convocazione della Commissione, e poichè l'ora trascorsa nell'attesa non consente di credere che il medesimo possa ancora giungere il presidente, sentita la Commissione, decide di dichiarare chiusa la seduta nella quale è stato solo possibile condurre una discussione di larga massima sull'oggetto e propone una successiva riunone alle ore 10 del giorno 18 settembre 1962 presso la sede del municipio di Tortona, durante la quale si ascolteranno le argomentazioni che il sindaco di Tortona potrà addurre e procedere quindi ad un sopraluogo.

Verbale della riunione del 18 settembre 1962

(*Omissis*).

Insediata la Commissione nelle persone presenti sopra indicate, il presidente dichiara aperta la seduta.

Il sindaco di Tortona accenna brevemente alla ragione per la quale il suo Comune ha chiesto la riunione della Commissione e lascia quindi la parola all'Assessore ai lavori pubblici prof. Fausto Bidone per una più dettagliata esposizione dell'argomento.

Il prof. Bidone riferisce che sul lato nord-ovest del colle del castello, centro caratteristico per antiche tradizioni della città di Tortona, sale il viale Milite Ignoto lambendo la città e, proprio all'altezza del tratto medio e superiore del viale, giace ai piedi e a ridosso del colle.

Dal sopra citato tratto del viale Milite Ignoto si gode la suggestiva vista della distesa di tetti rossi in cotto del centro storico della città dove l'occhio può individuare monumenti di interesse storico-artistico e di pregevole bellezza, come: la Chiesa di Santa Maria dei Canali, l'ampia facciata della cattedrale e la torre del quattrocentesco palazzo Guidobono.

Oltre la distesa di tetti, chiude nel suo lato estremo la città l'ampia distesa di sabbie e ghiaie della vallata dello Scrivia.

Quindi, proprio di fronte per chi guarda, la piana di Marengo, la città di Alessandria, le colline del Monferrato in un succedersi di toni chiari e delicati ed ancora i centri di Valenza, Montecastello, Pietramarazzi che sorgono fra quelle colline con le loro caratteristiche distese di case raggruppate e sparse.

S'apre quindi sulla destra la sconfinata pianura Padana, lasciando scorgere all'occhio nudo perfino la lontana Pavia e, più vicini, i centri di Voghera, Castelnuovo, Pontecurone, fino alle ultime propaggini dell'Appennino Ligure.

Come un ampio collare tutto intorno chiude l'orizzonte la cerchia delle Alpi, con le vette del Monviso e del Rosa e delle Prealpi lombarde.

Inutile dire che i cittadini sono molto affezionati a questo paesaggio che amano gustare nelle abituali passeggiate al castello.

Il viale Milite Ignoto dal quale si inizia a godere tale vista ha per giunta alle sue spalle un'ampia zona di fresco verde di pini, abeti e cipressi che induce all'indugio del passante.

La città di Tortona si è data da tempo un piano regolatore nel quale, al fine di salvaguardare il paesaggio sopra descritto, sono posti dei simboli (coni di libera visuale) che, nelle intenzioni degli amministratori, avrebbero dovuto assicurare il rispetto della zona e del paesaggio.

Di tali simboli vengono però date interpretazioni diverse anche se formalmente accettabili (il cono di visuale si presta infatti ad essere inteso in senso molto ristrettivo), e si è pertanto creato nell'Amministrazione il timore che costruzioni spregiudicatamente alte, anche se in regola con le norme del piano regolatore, possono deturpare il panorama e addirittura impedire qualsiasi vista dal tratto del viale Milite Ignoto sopramenzionato.

Proprio al di sotto di questo viale potrebbero infatti venire costruiti palazzi di otto piani che pregiudicherebbero irrimediabilmente il paesaggio che si ammira dal soprastante viale.

Per inciso si può però ricordare che il regolamento edilizio porta all'art. 47 una norma che sottopone certe costruzioni, per il rispetto di visuali panoramiche, al nulla osta della Soprintendenza ai monumenti; il dettato di tale norma però non è chiaro e si presta a contrastanti interpretazioni data l'inesistenza di un vincolo.

Ora, l'Amministrazione comunale di Tortona, preoccupata che possa essere arrecato irrimediabilmente danno al paesaggio che si può godere dal viale Milite Ignoto, nell'intento

di chiarire in maniera definitiva le reali intenzioni che animarono gli amministratori nel porre i così detti coni di libera visuale, se pur consapevole della necessità di contenere al minimo la propria richiesta di vincolo a fine di non costringere lo sviluppo edilizio della città, ritiene necessario chiedere al competente Ministero un decreto di vincolo per la zona in questione.

L'arch. Lambrocco fa presente che il vincolo di una zona pregiudica conseguentemente gli interessi di molti privati e ricorda al proposito che la Commissione è richiamata dalla legge a conciliare, per quanto possibile, l'interesse privato e quello pubblico.

Il prof. Bidone riconosce la complessità del problema e ribadisce che il suo Comune è animato dal solo intento di difendere, nei limiti della tolleranza consentita, il paesaggio caro ai cittadini.

Il Commissione prende atto delle argomentazioni portate dal sindaco di Tortona, dall'assessore ai lavori pubblici e dall'arch. Lambrocco e, su proposta del presidente, decide di recarsi in viale Milite Ignoto per procedere ad un sopraluogo.

Il sopraluogo trova la Commissione concorde nel riconoscere la giustezza delle ragioni portate dal comune di Tortona nella sua richiesta di vincolo.

Vengono quindi determinati i confini della zona che si ritiene opportuno vincolare e viene definita in modo da costituire il minimo indispensabile per tutelare, almeno parzialmente, la vista del quadro naturale anche nella eventualità di future elevate costruzioni nella restante parte della città.

La zona che propone per il vincolo è delimitata dai seguenti confini:

sud: viale Milite Ignoto;

sud-ovest: una linea congiungente via Pelizzari con viale Milite Ignoto al confine dei mappali 727, 1607, 1604, 724, 701 e 1759;

est: via Pinto, via Cristierna di Danimarca fino ad incrociare via Le Fonti ed a comprendere la parte di verde vincolata che si ricongiunge a viale Milite Ignoto;

nord-ovest: via Emilia fino all'incontro con via Pelizza da Volpedo;

nord-est; via Pelizza da Volpedo all'incrocio con via Pinto.

(9720)

DECRETO MINISTERIALE 4 novembre 1963.

Interesse sui depositi in conto corrente libero ed in conti correnti vincolati ad otto e quindici giorni presso l'Istituto di emissione.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 23 novembre 1914, n. 1284, convertito nella legge 30 aprile 1916, n. 528;

Visto il regio decreto 17 giugno 1928, n. 1377;

Visti i decreti ministeriali 5 aprile 1945, 10 gennaio 1953 e 5 dicembre 1962;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

A decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto l'interesse stabilito dal decreto ministeriale 5 aprile 1945 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 7 aprile 1945) per i depositi in conto corrente libero presso l'Istituto di emissione, intestati ad aziende di credito e ad enti morali di carattere assistenziale, si applica anche ai depositi della specie intestati agli istituti centrali delle aziende di credito, agli istituti di credito a medio e a lungo termine, ad amministrazioni, aziende autonome ed enti pubblici in genere.

A decorrere dalla stessa data, ai conti correnti vincolati al preavviso di otto e quindici giorni presso lo Istituto di emissione intestati agli enti medesimi si applica l'interesse stabilito con l'art. 2 del decreto ministeriale 10 gennaio 1953 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 8 del 12 gennaio 1953) per i conti della specie intestati ad aziende di credito.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 4 novembre 1963

Il Ministro: COLOMBO

(9940)

DECRETO MINISTERIALE 5 novembre 1963.

Conferma nella carica del vice presidente dell'Ente autonomo per le fiere di Bologna, con sede in Bologna.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 settembre 1956, n. 1359, col quale è stata riconosciuta la personalità giuridica all'Ente autonomo per le fiere di Bologna, con sede in Bologna, e ne è stato approvato lo statuto;

Visto il proprio decreto in data 23 agosto 1963, riguardante la rinnovazione del Consiglio generale per gli esercizi finanziari 1963, 1964 e 1965;

Visto l'art. 8 del predetto statuto;

Vista la deliberazione in data 30 settembre 1963, con la quale il Consiglio generale dell'Ente ha proposto, per la conferma a vice presidente, il comm. rag. Francesco Majani;

Decreta:

Il comm. rag. Francesco Majani è confermato vice presidente dell'Ente autonomo per le fiere di Bologna, con sede in Bologna.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 5 novembre 1963

Il Ministro: TOGNI

(9911)

DECRETO MINISTERIALE 5 novembre 1963.

Sostituzione di un membro del Consiglio di amministrazione dell'Ente autonomo « Fiera di Messina - Campionaria internazionale », con sede in Messina.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Visti il regio decreto 3 gennaio 1939, n. 507, col quale è stata riconosciuta la personalità giuridica allo Ente autonomo « Fiera di Messina » ed il decreto del Presidente della Repubblica 25 settembre 1955, n. 1038, che ne ha approvato il vigente statuto;

Visto il proprio decreto 25 luglio 1963, sulla rinnovazione del Consiglio di amministrazione dell'Ente stesso, per il triennio 25 luglio 1963-24 luglio 1966.

Vista la lettera in data 5 settembre, con la quale il Banco di Sicilia designa il cav. Nunzio Costanzo, quale proprio rappresentante in seno al predetto Consiglio, in sostituzione del dott. Francesco Ilardi, trasferito ad altra sede;

Sentito il Governo della Regione siciliana;

Decreta:

Il cav. Nunzio Costanzo è nominato membro del Consiglio di amministrazione dell'Ente autonomo « Fiera di Messina - Campionaria internazionale », con sede in Messina, in rappresentanza del Banco di Sicilia, in sostituzione del dott. Francesco Ilardi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 5 novembre 1963

Il Ministro: TOGNI

(9912)

DECRETO MINISTERIALE 13 novembre 1963.
Nomina del presidente e del vice presidente della Cassa di risparmio di Pisa, con sede in Pisa.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 204, convertito nella legge 3 giugno 1938, n. 778;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Pisa approvato con decreto ministeriale del 28 maggio 1957;

Visto il decreto ministeriale del 2 aprile 1957, con il quale il cav. lav. dott. Harry Bracci Torsi e l'avv. Carlo Boni vennero confermati, rispettivamente, presidente e vice presidente della Cassa di risparmio di Pisa;

Visto il decreto ministeriale del 3 marzo 1961, con il quale il comm. dott. Tullio Zippel venne nominato vice presidente della Cassa medesima, a seguito del decesso dell'avv. Carlo Boni;

Considerato che i predetti nominativi sono scaduti di carica con l'approvazione del bilancio relativo allo esercizio 1962;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Il cav. lav. dott. Harry Bracci Torsi ed il comm. dottor Tullio Zippel sono confermati, rispettivamente, presidente e vice presidente della Cassa di risparmio di Pisa, con sede in Pisa, con decorrenza dalla data del presente decreto e per la durata prevista dalle norme statutarie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 13 novembre 1963

Il Ministro: COLOMBO

(9943)

DECRETO MINISTERIALE 13 novembre 1963.
Nomina del presidente della Cassa di risparmio molisana, con sede in Campobasso.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 204 convertito nella legge 3 giugno 1938, n. 778;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il decreto ministeriale del 5 luglio 1963, con il quale è stata istituita la Cassa di risparmio molisana, con sede in Campobasso, ed è stato approvato il relativo statuto;

Considerato che occorre provvedere alla nomina del Presidente della suddetta Cassa di risparmio;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

L'avv. Lino Vitale è nominato presidente della Cassa di risparmio molisana, con sede in Campobasso, con decorrenza dalla data del presente decreto e per la durata prevista dalle norme statutarie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 13 novembre 1963

Il Ministro: COLOMBO

(9941)

DECRETO MINISTERIALE 13 novembre 1963.
Nomina del presidente della Cassa di risparmio di Pesaro, con sede in Pesaro.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 204, convertito nella legge 3 giugno 1938, n. 778;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Pesaro, approvato con decreto ministeriale del 18 settembre 1959;

Visto il decreto ministeriale del 20 febbraio 1957, con il quale il comm. avv. Giulio Giovanelli venne confermato presidente della Cassa di risparmio di Pesaro;

Considerato che il predetto nominativo è scaduto di carica con l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 1962;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Il comm. avv. Giulio Giovanelli è confermato presidente della Cassa di risparmio di Pesaro, con sede in Pesaro, con decorrenza dalla data del presente decreto e per la durata prevista dalle norme statutarie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 13 novembre 1963

Il Ministro: COLOMBO

(9942)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

DIREZIONE GENERALE DELL'EMIGRAZIONE

Noli massimi per emigranti

IL DIRETTORE GENERALE DELL'EMIGRAZIONE

Visto l'art. 31 del testo unico dei provvedimenti sull'emigrazione, approvato con regio decreto-legge 13 novembre 1919, n. 2205, convertito in legge 17 aprile 1925, n. 473, e successive modifiche;

Sentito il parere della Commissione tecnico-consultiva per l'emigrazione;

Determina:

Per la nave « Guglielmo Marconi », riconosciuta di categoria superiore, potranno essere esatti il nolo, il supplemento e le maggiorazioni previsti dal punto 4 della « Determinazione » in data 10 dicembre 1962, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 319 in data 15 dicembre 1962 riguardante i noli massimi da applicarsi per il trasporto degli emigranti.

Roma, addì 13 novembre 1963

Il direttore generale: PLAJA

(9944)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Valderice ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 7 novembre 1963, il comune di Valderice (Trapani), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 96.483.557, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9929)

Autorizzazione al comune di Bagaladi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 8 novembre 1963, il comune di Bagaladi (Reggio Calabria), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 24.509.815, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9927)

Autorizzazione al comune di Sennori ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 11 novembre 1963, il comune di Sennori (Sassari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 25.210.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9928)

Autorizzazione al comune di Palizzi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 31 ottobre 1963 il comune di Palizzi (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 22.465.980 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9826)

Autorizzazione al comune di Sant'Agata del Bianco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 5 novembre 1963 il comune di Sant'Agata del Bianco (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 21.997.590 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9831)

Autorizzazione al comune di Antonimina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 6 novembre 1963, il comune di Antonimina (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 29.146.060 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9827)

Autorizzazione al comune di Scilla ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 5 novembre 1963 il comune di Scilla (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 63.464.800 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9828)

Autorizzazione al comune di Candidoni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 5 novembre 1963 il comune di Candidoni (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.435.675 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9829)

Autorizzazione al comune di San Procopio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 5 novembre 1963 il comune di San Procopio (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.118.105 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9830)

Autorizzazione al comune di Molochio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 5 novembre 1963 il comune di Molochio (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.639.350 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9832)

Autorizzazione al comune di Melicucco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 5 novembre 1963 il comune di Melicucco (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 36.913.665 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9833)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 223

Corso dei cambi del 21 novembre 1963 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	622,40	622,40	622,30	622,40	622,415	622,40	622,40	622,40	622,40	622,40
$ Can.	577,44	577,45	577,70	577,45	577 —	577,45	577,50	577,50	577,45	577,45
Fr. Sv.	144,19	144,20	144,20	144,20	144,20	144,19	144,195	144,20	144,21	144,21
Kr. D.	90,21	90,25	90,25	90,25	90,12	90,25	90,235	90,20	90,25	90,25
Kr. N.	86,96	86,99	86,99	86,97	83,95	86,95	86,965	87 —	86,97	87 —
Kr. Sv.	119,98	120 —	120 —	119,97	119,95	119,98	119,985	119,95	119,98	120 —
Fol.	172.89	172,90	172,91	172,90	172,85	172,92	172,895	172,87	172,92	172,90
Fr. B.	12,49	12.49	12,488	12,49	12,49	12,49	12,489	12,47	12,49	12,49
Franco francese	127,02	127,025	127,02	127,02	127,10	127,03	127,015	127,02	127,02	127,02
Ls.	1741.68	1741,80	1741.675	1741,75	1741,50	1741,70	1741,60	1741,70	1741,80	1741,65
Dm. occ.	156,61	156.61	153,64	156,6275	156,60	156,60	156,62	156,62	156,65	156,65
Scell. Austr.	24,07	24,07	24,07	24,07125	24,05	24,07	24,089	24,07	24,07	24,075
Escudo Port.	21,71	21,71	21,73	21,73	21,70	21,73	21,72	21,72	21,73	21,72

Media dei titoli del 21 novembre 1963

Rendita 5 % 1935	108,05
Redimibile 3,50 % 1934	91,475
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	86,40
Id. 5 % (Ricostruzione)	98,075
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	95,90
Id. 5 % (Città di Trieste)	97,90
Id. 5 % (Beni Esteri)	96,425
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1964)	99,70
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1965)	100 —
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	100,05
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	100,90
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	100,675
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	101,35
Id. 5 % (» 1° gennaio 1971)	101,625
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	99,80

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 21 novembre 1963

1 Dollaro USA	622,40
1 Dollaro canadese	577,475
1 Franco svizzero	144,197
1 Corona danese	90,242
1 Corona norvegese	86,967
1 Corona svedese	119,977
1 Fiorino olandese	172,897
1 Franco belga	12,489
1 Franco francese	127,017
1 Lira sterlina	1741,675
1 Marco germanico	156,624
1 Scellino austriaco	24,07
1 Escudo Port.	21,725

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina di presidenti di Casse comunali di credito agrario

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visti il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760 e le successive modificazioni e integrazioni, nonchè l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928, e le successive modificazioni e integrazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni e integrazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, numero 691;

Viste le proposte formulate dal Banco di Sardegna, con sede legale in Cagliari e sede amministrativa e direzione generale in Sassari;

Dispone:

1) il sig. Agostino Aste è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Carloforte (Cagliari);

2) il dott. Salvatore Loi Murgia è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Neoneli (Cagliari);

3) il sig. Pietro Carta è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Ballao (Cagliari);

4) il dott. Natale Lilliu è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Barumini (Cagliari);

5) il sig. Ernesto Perra è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Burcei (Cagliari);

6) il sig. Francesco Cherchi è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Mogoro (Cagliari);

7) il sig. Emilio Zanda è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Monastir (Cagliari);

8) il sig. Carmelo Rosas è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Pimentel (Cagliari);

9) il sig. Giuseppe Mancosu Serra è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Samassi (Cagliari);

10) il sig. Isidoro Sanna è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Samatzai (Cagliari);

11) il dott. Antonio Sanna è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di San Gavino Monreale (Cagliari);

12) il sig. Mario Pilleri è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di San Vito (Cagliari);

13) il sig. Giuseppe Onni è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Santulussurgiu (Cagliari);

14) il sig. Vittorio Demontis è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Sarroch (Cagliari);

15) il sig. Ferruccio Diana è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Segariu (Cagliari);

16) il sig. Leandro Anardu è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Turri (Cagliari);
17) il sig. Antonio Cossu è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Uta (Cagliari);
18) il sig. Vincenzo Congiu è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Villasalto (Cagliari);
19) il dott. Antonio Parriciatu è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di San Teodoro (Nuoro);
20) il sig. Stefano Duras è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Fonni (Nuoro);
21) il sig. Ennio Cannas è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Loceri (Nuoro);
22) il sig. Giovanni Asproni è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Lula (Nuoro);
23) il sig. Luigi Pisano è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Nurri (Nuoro);
24) il sig. Davide Musio è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Orosei (Nuoro);
25) il sig. Cesare Contu è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Orune (Nuoro);
26) il sig. Giovanni Mastinu Piredda è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Tresnuraghes (Nuoro);
27) il sig. Giov. Maria Soro è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Bonnanaro (Sassari);
28) il sig. Antonio Canu è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Burgos (Sassari);
29) il dott. Leonardo Caddia è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Cossoine (Sassari);
30) il dott. Francesco Virdis è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Illorai (Sassari);
31) il sig. Francesco Fresi è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di La Maddalena (Sassari);
32) il sig. Efisio Pintore è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Nule (Sassari);
33) il sig. Giuseppe Ardara è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Semestene (Sassari);
34) il sig. Francesco Murru è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Uri (Sassari).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 10 novembre 1963

Il Governatore: CARLI

(9848)

Nomina del presidente e del vice presidente del Monte di credito su pegno di Teano, di 2ª categoria, con sede in Teano (Caserta).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visti la legge 10 maggio 1938, n. 745, ed il regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il proprio provvedimento in data 6 ottobre 1961, con il quale il sig. Raffaele Lerro ed il cav. Giuseppe Lisciotti furono nominati, rispettivamente, presidente e vice presidente del Monte di credito su pegno di Teano, di 2ª categoria, con sede in Teano (Caserta);

Considerato che il predetto sig. Raffaele Lerro è deceduto;

Dispone:

Il cav. Giuseppe Lisciotti ed il rag. Florestano Jannaccone sono nominati, rispettivamente, presidente e vice presidente del Monte di credito su pegno di Teano, di 2ª categoria, con sede in Teano (Caserta), con decorrenza dalla data del presente provvedimento e per la durata prevista dalle norme statutarie.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 12 novembre 1963

Il Governatore: CARLI

(9849)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

ISTITUTO NAZIONALE PER IL COMMERCIO ESTERO

Concorso per l'assegnazione di due borse di studio e di pratica di commercio all'estero della Fondazione « Manlio Masi ».

IL PRESIDENTE

Visti gli articoli 2 e 3 dello statuto approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 dicembre 1960, n. 1774;

Vista la deliberazione adottata dall'assemblea dei soci fondatori nella riunione del 10 settembre 1963;

Allo scopo di onorare la memoria del compianto professor Manlio Masi, già presidente dell'I.C.E. e di favorire la preparazione tecnica professionale dei giovani laureati in economia e commercio ed in scienze agrarie, che intendano dedicarsi ad attività connesse col commercio con l'estero;

Determina:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli ed esame per il conferimento di due borse di studio e di pratica di commercio estero, della durata di mesi otto, con inizio presumibilmente dal 15 aprile 1964, da utilizzare nelle seguenti località:

1) Stati Uniti d'America - Filadelfia (riservata a laureati in economia e commercio);

2) Svezia - Stoccolma (riservata a laureati in scienze agrarie).

L'importo delle predette borse è fissato in lire italiane 1.600.000 ed in lire 1.200.000, nette, rispettivamente per la prima e per la seconda, oltre il rimborso delle effettive spese di viaggio di andata e ritorno che non superino l'importo del biglietto aereo (classe turistica). Il concorso è riservato ai cittadini italiani che intendano perfezionarsi nel commercio estero e che siano provvisti rispettivamente di laurea in economia e commercio o in scienze agrarie, conseguita presso una Università italiana, abbiano conseguito tale laurea da non più di tre anni dalla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande e non abbiano, a tale data, superato l'età di trenta anni.

Sono esclusi dal concorso coloro che abbiano già usufruito di precedenti borse di studio e di pratica commerciale all'estero anche se assegnata da altre Amministrazioni od Enti.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) laurea in economia e commercio o in scienze agrarie conseguita in Italia da non più di tre anni dalla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande;

b) cittadinanza italiana;

c) godimento dei diritti politici;

d) età non superiore agli anni 30;

e) aver ottemperato alle leggi sul reclutamento militare;

f) sana e robusta costituzione fisica che permetta di sopportare il clima del Paese in cui si chiede di utilizzare la borsa di studio.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti e riferiti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso redatta in carta libera formato uso bollo, dovrà pervenire alla Fondazione « Manlio Masi », presso l'Istituto nazionale per il commercio estero, via Liszt, 21 (EUR) Roma, nel termine di giorni 60 dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale*.

Gli aspiranti debbono dichiarare nella domanda, oltre al proprio nome e cognome:

1) il luogo e la data di nascita;

2) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

3) di essere nel pieno godimento dei diritti politici;

4) di essere in possesso del titolo di studio richiesto, indicando l'Università che lo ha rilasciato, la data in cui il titolo stesso è stato conseguito e il voto riportato;

5) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

6) le lingue estere conosciute, di cui obbligatoria l'inglese, oltre le facoltative, da indicare fra francese, spagnolo, tedesco e portoghese e per le quali si desidera sostenere lo esame di accertamento;

7) la località estera nella quale sarà utilizzata la borsa di studio e di pratica di commercio estero nonchè l'impegno di raggiungerla entro il termine stabilito nella comunicazione che sarà fatta per l'assegnazione;

8) gli eventuali servizi prestati presso le Amministrazioni dello Stato, le Regioni, gli Enti locali, gli Enti pubblici, le Facoltà universitarie o Istituti scientifici, le aziende private fra quelle indicate al successivo art. 4, n. 2, e le cause di eventuale risoluzione dei predetti rapporti d'impiego e dichiarare, altresì, di non essere incorsi in provvedimenti di destituzione, dispensa o decadenza;

9) i titoli di valutazione dei quali siano in possesso, giusta quanto precisato al successivo art. 4, allegando inoltre alla domanda un elenco di essi, anche se negativo, redatto in carta libera e sottoscritto dal candidato. La presentazione di tale elenco è prescritta a pena di esclusione dal concorso. Scaduto il termine di presentazione delle domande non è ammessa la indicazione di altri titoli.

Tali titoli debbono essere esibiti in carta libera unitamente alla domanda, ivi compresi gli esemplari delle pubblicazioni indicate;

10) un curriculum vitae;

11) il piano di studio e di attività che il candidato intende attuare per la efficace utilizzazione della borsa.

Le domande dovranno, inoltre, contenere la precisa indicazione del recapito dei candidati, i quali hanno l'obbligo di comunicare alla Fondazione le eventuali variazioni del recapito stesso.

La firma, in calce alla domanda, deve essere autenticata da un notaio, ovvero dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante ovvero dal capo del personale della Amministrazione pubblica, presso cui l'aspirante stesso si trovi in servizio.

Art. 4.

Saranno presi in considerazione i seguenti titoli:

1) servizi o incarichi speciali espletati presso Amministrazioni dello Stato, Regioni o Enti pubblici, in uffici interessati al commercio con l'estero;

2) impieghi presso Aziende industriali, commerciali, bancarie o di trasporti internazionali;

3) corsi di specializzazione, di perfezionamento o di aggiornamento su materie attinenti alla industria e/o al commercio;

4) insegnamento o corsi in qualità di assistente, dopo la laurea, presso Università o Istituti superiori;

5) pubblicazioni ed altri lavori di carattere economico-commerciale o tecnico agrario;

6) titoli attestanti benemerenze ovvero elogi, encomi, apprezzamenti per servizi in materia di industria e/o commercio resi alle dipendenze delle Amministrazioni di cui al precedente n. 1), di Università o di Istituti superiori;

7) punteggio riportato nella votazione complessiva conseguita nell'esame di laurea;

8) altri diplomi di laurea, oltre quello presentato a norma dell'art. 2, lettera *a*), diplomi rilasciati da Università o Istituti superiori stranieri;

9) libero esercizio professionale;

10) altri incarichi o servizi ed eventuali titoli diversi — a giudizio discrezionale della Commissione — ritenuti pertinenti alla materia del commercio con l'estero.

Art. 5.

La conoscenza delle lingue straniere (obbligatoria e facoltative) di cui all'art. 3, n. 6), sarà accertata mediante esame — per ogni lingua — cui i candidati saranno sottoposti in Roma, e consisterà in una breve conversazione nella lingua stessa su argomenti di carattere economico-commerciale, lettura, dettatura e traduzione di piccoli brani di riviste o pubblicazioni straniere in materia economico-commerciale.

Gli aspiranti saranno sottoposti, inoltre, ad un colloquio di carattere tecnico generale.

I candidati non avranno diritto ad alcun rimborso di spese per raggiungere la sede dell'esame e saranno invitati alle prove con comunicazione scritta individuale.

Art. 6.

La Commissione esaminatrice avrà a disposizione, per la valutazione dei concorrenti, un punteggio complessivo di 100 punti, dei quali, prima di iniziare l'esame delle domande stesse, stabilirà la ripartizione fra le prove di lingue (obbligatoria e facoltative), il colloquio ed i titoli di cui all'art.

Art. 7.

La Commissione giudicatrice del concorso da nominare con successiva determinazione, sarà composta:

dal presidente dell'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE) o da un suo delegato, da due rappresentanti scelti fra i fondatori, da un membro del Consiglio generale dell'ICE e da un docente ordinario di Università, titolare di disciplina attinente al commercio estero.

Per le prove di lingue estere saranno aggregati alla Commissione insegnanti universitari o di Istituti medi governativi od altre persone esperte nelle lingue medesime.

Le mansioni di segretario saranno disimpegnate da un funzionario della carriera direttiva-amministrativa dell'ICE, designato dal direttore generale dell'Istituto medesimo.

Il giudizio della Commissione è insindacabile.

Art. 8.

La graduatoria formata dalla Commissione esaminatrice — secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva — sarà sottoposta all'approvazione del Comitato amministrativo della Fondazione, che delibererà sulla proclamazione dei vincitori rispettivamente per le due borse di studio messe a concorso.

Ai vincitori verrà trasmessa comunicazione scritta con lo invito a produrre entro il termine di venti giorni i seguenti documenti:

1) diploma originale o copia autenticata, in carta da bollo da L. 200, del titolo di studio prescritto nel precedente art. 2, lettera *a*);

2) certificato di cittadinanza italiana, in carta da bollo da L. 200;

3) certificato di iscrizione nelle liste elettorali, in carta da bollo da L. 200;

4) estratto dell'atto di nascita in carta da bollo da L. 200;

5) certificato generale del casellario giudiziale in carta da bollo da L. 200;

6) certificato medico, in carta da bollo da L. 200, rilasciato da un medico provinciale o militare, o dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica e può sopportare il clima del Paese scelto per la utilizzazione della borsa di studio;

7) documento militare:

I) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa), in bollo da L. 200, rilasciati dall'autorità militare competente;

II) per i candidati che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente Consiglio di leva, ma che per qualche motivo non abbiano ancora prestato o debbano prestare servizio militare:

a) se assegnati in forza ai distretti militari, esercito o aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare in bollo da L. 200 rilasciati dal Distretto militare competente;

b) se assegnato in forza alle capitanerie di porto (marina) certificato di esito di leva: in bollo da L. 200, rilasciato dalla Capitaneria di porto competente. I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

III) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva:

a) se il giudizio è stato adottato dal Consiglio di leva presso il Comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva, in bollo da L. 200, rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del Commissario di leva;

b) se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alle liste di leva marittima): certificato di esito di leva, in bollo da L. 200 rilasciato dal commissario di leva di Stato e vistato dal comandante di porto;

IV) per i candidati che non siano ancora stati sottoposti al giudizio del Consiglio di leva:

a) se assegnati alle liste di leva terrestri: certificato di iscrizione nelle liste di leva, in bollo da L. 200, rilasciato dal sindaco;

b) se assegnati alle liste di leva marittima: certificato di iscrizione nelle liste di leva, in bollo da L. 200, rilasciato dalla capitaneria di porto;

8) passaporto valido.

I documenti indicati nei numeri 2), 3), 5), 6) e 7) debbono essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi a quella dell'invito a presentarli.

Art. 9.

Il candidato, dichiarato vincitore, che non avrà presentato i documenti di cui al precedente art. 8 entro il termine ivi prescritto, decadrà dall'assegnazione della borsa; in tal caso, come anche nel caso di rinunzia, al suo posto sarà dichiarato vincitore l'aspirante collocato in graduatoria al posto successivo.

Art. 10.

A ciascun borsista sarà successivamente data comunicazione dell'inizio del periodo di utilizzazione della borsa con invito — pena la decadenza dall'assegnazione della borsa — a presentarsi, entro il termine che sarà stabilito, caso per caso, al dirigente dell'Ufficio I.C.E. che ha sede nella località estera fissata, per la utilizzazione stessa ed a cui è affidata la vigilanza sullo studio e la pratica di commercio estero per cui la borsa viene concessa.

Il titolare della borsa dovrà tenere alto il prestigio del nome italiano con un tenore di vita serio e dignitoso e dimostrare uno proficua operosità.

Egli dovrà, inoltre, far pervenire alla Fondazione — entro i primi dieci giorni di ogni trimestre — una dettagliata relazione scritta, vistata dal dirigente del locale ufficio I.C.E., sull'attività di studio e di pratica commerciale svolta durante il trimestre precedente.

Mancando di adempiere agli obblighi di cui sopra, il borsista potrà essere dichiarato decaduto dalla concessione, con la sospensione della erogazione delle rate di cui all'art. 11.

Il godimento della borsa cesserà immediatamente:

a) se il titolare abbandonerà la sede assegnatagli senza regolare autorizzazione da parte del presidente della Fondazione e nei soli casi di forza maggiore o di urgenza, del dirigente del locale ufcio I.C.E.;

b) per motivi di demerito o per scarso rendimento, sentito il Comitato amministrativo della Fondazione.

Art. 11.

La somma concessa per ciascuna borsa di studio verrà pagata dall'Istituto nazionale per il commercio estero, per conto della Fondazione « Manlio Masi » in 8 rate mensili, delle quali la prima e l'ultima comprensive delle spese del viaggio rispettivamente di andata e ritorno, calcolato sulla base di quanto stabilito dall' art. 1, secondo comma.

Art. 12.

Il borsista sarà tenuto, pena la decadenza dalla concessione, ad attenersi a tutte le istruzioni, disposizioni e regole di condotta, oltre a quelle di cui all'art. 10, che il presidente della Fondazione riterrà opportuno impartire, sia prima della sua partenza dall'Italia, sia durante il periodo di utilizzazione della borsa nella sede estera, ivi compresa la facoltà di affidare al titolare della borsa lo studio di speciali argomenti che interessino, in modo particolare, i traffici italiani con il Paese in cui compie la pratica commerciale.

Roma, addì 15 ottobre 1963

Il Presidente: DALL'OGLIO

(9920)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria del concorso al posto di segretario generale di 1ª classe vacante nella provincia di Reggio Calabria

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'avviso di concorso in data 5 giugno 1963 per il conferimento del posto di segretario generale di 1ª classe vacante nella provincia di Reggio Calabria;

Visto il decreto ministeriale in data 24 ottobre 1963, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 8 giugno 1962, n. 604; 9 agosto 1954, n. 748 e 27 giugno 1942, n. 851;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 1ª classe vacante nella provincia di Reggio Calabria nell'ordine appresso indicato:

1. Menduni dott. Attilio . . . punti 88,86 su 132
2. Salvati dott. Arnaldo . . . » 84,86 »
3. Di Pilla dott. Giovannangelo . . » 80,22 »
4. Cappello dott. Agostino . . . » 74,18 »
5. Mangano dott. Gaetano . . . » 73,81 »
6. Quadri dott. Luigi . . . . . » 73,13 »
7. Aiello dott. Salvatore . . . » 71,63 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, addì 8 novembre 1963

p. *Il Ministro*: BISORI

(9856)

Diario delle prove scritte del concorso per esami a venti posti di ispettore in prova del ruolo tecnico (carriera direttiva) dei Servizi antincendi, bandito con decreto ministeriale 9 marzo 1963.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il proprio decreto 9 marzo 1963 ,registrato alla Corte dei conti il 10 maggio 1963, registro n. 14 Interno, foglio n. 232, con il quale è stato indetto un concorso per esami a venti posti di ispettore in prova del ruolo tecnico (carriera direttiva) dei Servizi antincendi;

Visto il regolamento per il personale dei ruoli statali dei Servizi antincendi, approvato con regio decreto 16 marzo 1942, n. 702;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, concernente lo statuto degli impiegati civili dello Stato e le relative norme di esecuzione approvate con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 31 ottobre 1961, n. 1169;

Ritenuto che occorre fissare i giorni in cui dovranno aver luogo le prove scritte del concorso suddetto;

Decreta:

Le prove scritte del concorso per esami a venti posti di ispettore in prova del ruolo tecnico (carriera direttiva) dei Servizi antincendi, indetto con decreto ministeriale 9 marzo 1963, avranno luogo in Roma, presso le Scuole centrali antincendi (Capannelle), nei giorni 17, 18, 19 e 20 dicembre 1963, con inizio alle ore 8.

Roma, addì 15 novembre 1963

p. *Il Ministro*: GAIPA

(9923)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diario delle prove scritte del concorso a tredici posti di vice segretario in prova nel ruolo del personale di concetto delle Soprintendenze alle antichità e belle arti.

Le prove scritte del concorso per esami a tredici posti di vice segretario in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto delle Soprintendenze alle antichità e belle arti, indetto con decreto ministeriale 30 marzo 1963 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 253 del 26 settembre 1963, avranno luogo in Roma - Palazzo degli esami, via Girolamo Induno, nei giorni 19, 20 e 21 dicembre 1963, con inizio alle ore 8,30.

(9924)

Diario delle prove scritte del concorso a diciassette posti di vice geometra in prova nel ruolo del personale di concetto delle Soprintendenze alle antichità e belle arti.

Le prove scritte del concorso per esami e per titoli a diciassette posti di vice geometra in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto delle Soprintendenze alle antichità e belle arti, indetto con decreto ministeriale 29 marzo 1963 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 31 luglio 1963, avranno luogo in Roma - Palazzo degli esami, via Girolamo Induno, nei giorni 16, 17 e 18 dicembre 1963, con inizio alle ore 8,30.

(9925)

Diario delle prove scritte del concorso a ventitre posti di vice ragioniere in prova nel ruolo del personale di concetto delle Soprintendenze alle antichità e belle arti.

Le prove scritte del concorso per esami a ventitre posti di vice ragioniere in prova nel ruolo dei ragionieri della carriera del personale di concetto delle Soprintendenze alle antichità e belle arti, indetto con decreto ministeriale 1° aprile 1963 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 233 del 3 settembre 1963, avranno luogo in Roma - Palazzo degli esami, via Girolamo Induno, nei giorni 16, 17 e 18 dicembre 1963, con inizio alle ore 8,30.

(9926)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI TARANTO

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Taranto

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 7419 del 31 dicembre 1962, con il quale veniva bandito il pubblico concorso, per titoli ed esami, pel conferimento dei posti di medico condotto vacanti nella Provincia alla data del 30 novembre 1962 e, precisamente per il comune di Crispiano;
Visti i verbali della Commissione giudicatrice del concorso e la graduatoria di merito formulata dalla Commissione stessa;
Ritenuti regolari gli atti tutti del concorso;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto l'art. 55 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso in narrativa specificato:

1. Mappa dott. Pasquale . . . . punti 50,98 su 100
2. Liuzzi dott. Francesco Paolo . . » 45,15 »
3. Caputo dott. Giovanni . . . . » 40,75 »
4. Cristiano dott. Luigi . . . . » 37,00 »

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, nell'albo pretorio di questo Ufficio e del Comune interessato.

Taranto, addì 9 novembre 1963

Il medico provinciale: CLERICÒ

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 5805 in data 9 novembre 1963, col quale è stata approvata la graduatoria di merito del concorso pubblico per titoli ed esami pel conferimento dei posti di medico condotto vacanti in Provincia alla data del 30 novembre 1962 e, precisamente per il comune di Crispiano;
Visto l'ordine della graduatoria generale di merito;
Visto l'art. 55 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il sottoindicato candidato è dichiarato vincitore della condotta medica del comune di Crispiano:

Mappa dott. Pasquale.

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, nell'albo pretorio di questo Ufficio e del Comune interessato.

Taranto, addì 9 novembre 1963

Il medico provinciale: CLERICÒ

(9763)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI PAVIA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Pavia.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 625 in data 31 gennaio 1963, con il quale è stato bandito il concorso per la copertura dei posti di medico condotto vacante al 30 novembre 1962;
Ritenuto di dover provvedere alla nomina della Commissione giudicatrice del concorso di cui sopra;
Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, sostituito dall'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854 e l'art. 44 del regolamento; regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato dall'art. 13 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955;
Vista la lettera in data 14 giugno 1963, con la quale la prefettura di Pavia designa i nominativi del presidente e del segretario della Commissione;
Viste le designazioni dell'Ordine dei medici e dei Comuni interessati;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La Commissione di cui sopra è così costituita:

Presidente:
Cupaiuolo dott. Nicola, vice prefetto di Pavia.

Componenti:
Martinazzi dott. Luigi, medico condotto di Pavia.
Donati prof. Giuseppe Salvatore, direttore dell'Istituto di patologia chirurgica dell'Università di Pavia;
Pellegrini prof. Giuseppe, direttore dell'Istituto di patologia medica dell'Università di Pavia;
Nucciotti prof. Leonello, medico provinciale di Pavia.

Segretario:
Fava dott. Adriano, consigliere di 3ª classe dell'Amministrazione civile dell'interno.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'Ufficio.

Pavia, addì 8 novembre 1963

Il medico provinciale: NUCCIOTTI

(9762)

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Pavia.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 625 in data 31 gennaio 1963, con il quale è stato bandito il concorso per la copertura dei posti di ostetrica condotta vacanti al 30 ottobre 1962;
Ritenuto di dover provvedere alla nomina della Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di ostetrica condotta di cui sopra;
Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, sostituito dall'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854 e l'art. 50 del regolamento; regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato dall'art. 13 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955;

Viste le designazioni della prefettura di Pavia dell'Ordine dei medici e dei Comuni interessati;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La Commissione di cui sopra è così costituita:
Presidente:
Butticè dott. Emanuele, vice prefetto.
Componenti:
Moracci prof. Espedito, direttore della clinica ostetrica-ginecologica dell'Università di Pavia;
Villani dott. Luigi, specialista in ostetricia;
Nucciotti prof. Leonello, medico provinciale di Pavia;
Pirola Teresina, ostetrica condotta di Mortara.
Segretario:
Anile dott. Luigi, consigliere di 3ª classe del Ministero della sanità.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'Ufficio.

Pavia, addì 9 novembre 1963

Il medico provinciale: NUCCIOTTI

(9761)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI VITERBO

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Viterbo.

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 282 del 30 maggio 1963, con il quale è stato indetto pubblico concorso per titoli ed esami a posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Viterbo al 30 novembre 1962;
Ritenuto di dover procedere alla costituzione della Commissione giudicatrice;
Viste le segnalazioni degli Enti interessati;
Visto l'art. 47 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Visti gli articoli 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;
Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso in premessa indicato, è costituita come segue:
Presidente:
De Cecco dott. Alfredo, vice prefetto.
Componenti:
Costa dott. Antonio, veterinario provinciale superiore;
Paltrinieri prof. Sebastiano, docente di clinica medica veterinaria;
Bomboli prof. Bruno, docente di anatomia patologica veterinaria;
Canestrelli dott. Orfeo, veterinario condotto.
Segretario:
Ricci dott. Enzo, consigliere di 2ª classe del Ministero della sanità.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana ed avrà sede in Viterbo.

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi di legge.

Viterbo, addì 9 novembre 1963

Il veterinario provinciale: COSTA

(9760)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI REGGIO CALABRIA

Variante alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Reggio Calabria.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio precedente decreto n. 5532 del 19 giugno 1963, con il quale è stata approvata la graduatoria delle candidate idonee al concorso per i posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Reggio Calabria al 30 novembre 1961;
Considerato che la condotta ostetrica del comune di Candidoni, assegnata con precedente decreto n. 9207 del 16 ottobre 1963, è rimasta vacante per espressa rinuncia della vincitrice;
Esaminate le domande delle concorrenti e tenuta presente la indicazione delle sedi per le quali, secondo l'ordine di preferenza, ciascuna di esse ha dichiarato di concorrere;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, nonchè gli articoli 23 e 55 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;
A modifica di quanto disposto con il precedente decreto n. 9207 del 16 ottobre 1963;

Decreta:

L'ostetrica Di Giglio Filomena, nata a Laureana di Borrello il 5 gennaio 1933, compresa nella graduatoria di cui in premessa, è dichiarata vincitrice della condotta ostetrica del comune di Candidoni.

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia, e sarà pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'Ufficio del medico provinciale ed a quello del Comune interessato.

Reggio Calabria, addì 5 novembre 1963

Il medico provinciale: BROCCIO

(9666)

UMBERTO PETTINARI, *direttore* RAFFAELE SANTI, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.